

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 54

giovedì, 28 agosto 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	4
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	5
LEGGE REGIONALE 18 agosto 2025, n. 48 Disposizioni in materia di educazione alimentare.	5
LEGGE REGIONALE 20 agosto 2025, n. 49 Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi foresta- li, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.	12
LEGGE REGIONALE 20 agosto 2025, n. 50 Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000 in materia di sanzioni, valutazione di in- cidenza, oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015.	30
LEGGE REGIONALE 20 agosto 2025, n. 51 Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normati- va statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014.	42
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2025, n. 52 Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011	67
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2025, n. 53 Prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile.	80
LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 54 Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana.	89
LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 55 Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare.	98

LEGGE REGIONALE 22 agosto 2025, n. 56

Disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche.

. 107

SEZIONE II 114**CONSIGLIO REGIONALE**

- Ordini del giorno 115

ORDINE DEL GIORNO 31 luglio 2025, n. 1503

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 31 luglio 2025 collegato alla deliberazione 31 luglio 2025, n. 75 (Documento di economia e finanza regionale DEFR 2025. Terza integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025). Valorizzazione e promozione del sito naturale delle Balze del Valdarno.

. 115

SEZIONE

I



Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2025, N. 48

Disposizioni in materia di educazione alimentare

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Formazione e informazione

Art. 4 – Destinatari

Art. 5 – Campagne di comunicazione e sensibilizzazione

Art. 6 – Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. l'educazione alimentare costituisce un fattore determinante per la promozione della salute, individuale e collettiva, e rappresenta uno strumento strategico per la prevenzione delle patologie riconducibili a comportamenti alimentari non adeguati e alla sedentarietà, con particolare riferimento alla popolazione in età evolutiva;
2. la diffusione di conoscenze corrette in materia di alimentazione, unite alla promozione di stili di vita sani, è riconosciuta a livello scientifico e istituzionale come uno degli interventi di prevenzione primaria più efficaci, in grado di incidere sui comportamenti quotidiani delle persone e di migliorare complessivamente la qualità della vita;
3. la Regione Toscana, in particolar modo attraverso l'attività delle aziende unità sanitarie locali, porta avanti da tempo interventi volti a promuovere un'alimentazione sana e la cultura della salute nei diversi ambienti di vita e di relazione, mediante attività formative, rivolte principalmente al mondo scolastico ed estese anche ad altri contesti, strumenti di sorveglianza nutrizionale e accordi interistituzionali, in coerenza con le strategie delineate nel Piano regionale della prevenzione e nel Piano sanitario e sociale integrato regionale;
4. è opportuno, alla luce della rilevanza che le tematiche legate all'alimentazione e ai corretti stili di vita rivestono per la tutela della salute e il benessere dell'intera popolazione, dotare la Regione Toscana di un quadro normativo organico che valorizzi le azioni in essere, definisca in modo sistematico gli ambiti di intervento e consenta lo sviluppo di percorsi formativi e informativi strutturati, nonché di campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla generalità della popolazione;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Toscana, con la presente legge, favorisce la diffusione dell'educazione alimentare e della promozione di corretti stili di vita attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione, nonché tramite percorsi formativi e informativi rivolti al personale scolastico docente e non docente, alle famiglie, agli studenti e agli operatori della ristorazione scolastica e collettiva.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, a:
 - a) promuovere la conoscenza dei principi di una corretta alimentazione, con particolare riferimento all'equilibrio nutrizionale e alla prevenzione delle malattie legate a comportamenti alimentari non adeguati;
 - b) favorire la diffusione di modelli alimentari sostenibili, orientati alla riduzione dello spreco alimentare e alla valorizzazione delle produzioni locali, biologiche e a filiera corta, nel rispetto della stagionalità e della biodiversità;
 - c) incentivare il consumo consapevole degli alimenti, con particolare attenzione alla comprensione delle informazioni fornite sui prodotti e alla sicurezza alimentare;

- d) promuovere azioni di prevenzione precoce e di educazione alla scelta di alimenti salutari, con particolare attenzione all'età evolutiva e all'ambiente scolastico e familiare;
- e) integrare l'educazione alimentare con la promozione dell'attività fisica e di stili di vita sani, in un'ottica di benessere psico-fisico e sociale della popolazione;
- f) sostenere l'adozione di criteri nutrizionali equilibrati nei servizi di ristorazione scolastica e collettiva;
- g) promuovere la conoscenza degli aspetti culturali dell'alimentazione e delle abitudini alimentari che favoriscono un corretto equilibrio nutrizionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per "educazione alimentare" si intende il processo informativo ed educativo per mezzo del quale si persegue il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la conoscenza degli alimenti, la promozione di adeguate abitudini alimentari, l'eliminazione di comportamenti scorretti, il rispetto delle norme igieniche riguardanti la manipolazione, la corretta preparazione e conservazione degli alimenti, anche funzionali alla riduzione degli sprechi.

Art. 3

Formazione e informazione

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario e sociale integrato regionale e del Piano regionale della prevenzione, sviluppa e promuove percorsi formativi ed informativi in materia di educazione alimentare aventi quali destinatari i soggetti di cui all'articolo 4.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono realizzati tramite le aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle proprie funzioni in materia di prevenzione, anche attraverso la sottoscrizione di accordi o intese con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Ufficio scolastico regionale, con singole istituzioni scolastiche ed educative e con i comuni.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi formativi e informativi.

Art. 4

Destinatari

1. I percorsi formativi e informativi di cui all'articolo 3 sono rivolti, in particolare:
 - a) al personale scolastico, docente e non docente, che opera:
 - 1) negli asili nido pubblici e privati;
 - 2) nella scuola dell'infanzia;
 - 3) nella scuola primaria;
 - 4) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
 - b) agli studenti degli istituti di cui ai numeri 2), 3) e 4) della lettera a);
 - c) alle famiglie dei soggetti che frequentano gli istituti di cui alla lettera a);
 - d) agli operatori della ristorazione scolastica e collettiva che operano all'interno degli istituti di cui alla lettera a).

Art. 5

Campagne di comunicazione e sensibilizzazione

1. La Regione favorisce la diffusione delle conoscenze in materia di educazione alimentare anche mediante la realizzazione di periodiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione destinate alla generalità della popolazione ed aventi ad oggetto, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le campagne di comunicazione e sensibilizzazione possono prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore interessate e di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambiti in cui le tematiche dell'educazione alimentare e della promozione di stili di vita sani rivestono particolare rilevanza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le priorità tematiche, gli ambiti di intervento e le modalità di realizzazione delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione di cui al presente articolo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, 2026 e 2027.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:
Anno 2025
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 50.000,00;
 - in aumento, Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 50.000,00.Anno 2026
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 50.000,00;
 - in aumento, Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 50.000,00.Anno 2027
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 50.000,00;
 - in aumento, Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 50.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4. Dall'attuazione delle ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui al comma 1, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 18 agosto 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 maggio 2025, n. 315

Proponenti:

Consiglieri: Vannucci, Sostegni, Capirossi, Paris, Giachi, Anselmi, Ceccarelli, Spadi, Niccolai, Pieroni, Martini, Mercanti, Fratoni, Merlotti, Bugliani, Rosignoli

Assegnata alla 3^a e alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio delle Commissioni in data 25 luglio 2025

Approvata in data 30 luglio 2025

Divenuta legge regionale 34/2025 (atti del Consiglio)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2025, N. 49

**Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali.
Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

- Art. 1 - Piani forestali di indirizzo territoriale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/2000
- Art. 2 - Piani forestali di indirizzo territoriale. Introduzione dell'articolo 4 bis nella l.r. 39/2000
- Art. 3 - Formazione professionale. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 39/2000
- Art. 4 - Forme di gestione attiva nel bosco. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 39/2000
- Art. 5 - Inalienabilità. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2000
- Art. 6 - Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 39/2000
- Art. 7 - Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 39/2000
- Art. 8 - Rimboschimento compensativo. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 39/2000
- Art. 9 - Autorizzazione al taglio. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 39/2000
- Art. 10 - Boschi vetusti. Inserimento dell'articolo 52 bis nella l.r. 39/2000
- Art. 11 - Raccolta dei prodotti secondari del bosco. Modifiche all'articolo 63 della l.r. 39/2000
- Art. 12 - Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali. Modifiche all'articolo 68 della l.r. 39/2000
- Art. 13 - Competenze della Regione in materia di AIB. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 39/2000
- Art. 14 - Competenze dei comuni in materia di AIB. Modifiche all'articolo 70 ter della l.r. 39/2000
- Art. 15 - Interventi nell'ambito dell'AIB. Modifiche all'articolo 70 quater della l.r. 39/2000
- Art. 16 - Lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 39/2000
- Art. 17 - Pianificazione dell'AIB. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 39/2000
- Art. 18 - Piani specifici di prevenzione AIB. Modifiche all'articolo 74 bis della l.r. 39/2000
- Art. 19 - Catasto delle aree percorse dal fuoco. Modifiche all'articolo 75 bis della l.r. 39/2000
- Art. 20 - Banca dati delle aree percorse dal fuoco. Modifiche all'articolo 75 ter della l.r. 39/2000
- Art. 21 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche all'articolo 76 della l.r. 39/2000
- Art. 22 - Vigilanza ed accertamento delle infrazioni. Modifiche all'articolo 81 della l.r. 39/2000
- Art. 23 - Sanzioni. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 39/2000
- Art. 24 - Classe di rischio incendi boschivi. Inserimento dell'articolo 96 ter nella l.r. 39/2000

CAPO II - Competenze degli enti parco regionali e delle riserve naturali regionali. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale)

- Art. 25 - Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 30/2015
- Art. 26 - Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2015

Art. 27 - Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/2015

Art. 28 - Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 30/2015

CAPO III - Competenze del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)

Art. 29 - Nulla osta del Parco. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 65/1997

CAPO IV - Clausola di neutralità finanziaria e disposizioni finali

Art. 30 - Disposizioni transitorie per il passaggio delle funzioni in materia di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico

Art. 31 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali);

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. si modificano alcune disposizioni della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) per aggiornarle alle sopravvenute normative statali, per rispondere alle esigenze maturate in questi anni nella gestione della materia forestale e per chiarire alcune norme, la cui applicazione ha comportato in questi anni difficoltà interpretative;
2. il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali) ha previsto, all'articolo 6, la possibilità per le regioni di predisporre un nuovo strumento di pianificazione (i piani forestali di indirizzo territoriale) finalizzato all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli altri strumenti di pianificazione forestale. In particolare, con la novella legislativa si prevede che il piano forestale regionale individui le disposizioni per la elaborazione dei suddetti piani;
3. in attuazione dell'articolo 10, comma 7, del d.lgs. 34/2018 è necessario prevedere l'obbligo di formazione per gli operatori forestali in conformità ai criteri minimi nazionali;
4. l'esperienza positiva realizzata dalla Regione Toscana negli ultimi quindici anni aderendo alla Rete internazionale delle foreste modello nel 2009 e arrivando nel 2012 alla realizzazione della prima foresta modello in Italia (la foresta modello delle Montagne Fiorentine) rende necessario includere la foresta modello, quale strumento di governance dei territori, tra le forme di gestione attiva del bosco;
5. occorre chiarire la destinazione dei proventi delle alienazioni del patrimonio agricolo forestale al fine di effettuare una corretta imputazione di bilancio dei proventi delle alienazioni riconducibile allo stato patrimoniale dei beni della Regione Toscana;
6. per tener conto delle esigenze emerse in questi anni è necessario prevedere l'approvazione dei piani di gestione del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) da parte della Giunta regionale mantenendo al contempo la funzione di ente Terre regionali nel coordinamento e nell'indirizzo della gestione del PAFR come previsto dalla l.r. 80/2012;

7. è necessario, in conformità alla normativa statale, eliminare la disposizione che esclude dall'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, le trasformazioni effettuate nelle aree assimilate a bosco e le trasformazioni effettuate nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi;
8. l'esperienza applicativa anche a seguito dei controlli effettuati dagli organismi di controllo sul rispetto della due diligence prevista dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, ha fatto emergere la necessità di ottimizzare il rapporto fra i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione e i tagli da eseguire a cura delle imprese boschive, con particolare riguardo all'adozione di limiti maggiormente idonei per l'autoconsumo;
9. il d.lgs. 34/2018 all'articolo 3, comma 2, lettera s bis), definisce i boschi vetusti e all'articolo 7, comma 13 bis, prevede l'adozione di apposite disposizioni per la definizione delle linee guida nazionali per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti. Si ritiene pertanto opportuno adeguare la normativa regionale vigente recependo quanto indicato nelle disposizioni statali che individuano le regioni quali soggetti competenti al riconoscimento dello status di bosco vetusto;
10. al fine di garantire una gestione più rispondente alle esigenze emerse in questi anni è necessario attribuire la competenza autorizzatoria ai fini del vincolo idrogeologico nei territori dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali agli enti competenti di cui all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000 che già la esercitano sul resto del territorio regionale;
11. al fine di assicurare una più efficace gestione delle attività antincendi boschivi (AIB) tenendo conto dell'esperienza applicativa, del mutato contesto ambientale e delle nuove norme statali, si interviene con diverse modifiche che riguardano la programmazione, l'organizzazione e le procedure di tale attività;

Per quanto concerne il capo II

12. le modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010) sono necessarie per abrogare le disposizioni relative alla competenza autorizzatoria ai fini del vincolo idrogeologico in quanto con le modifiche alla l.r. 39/2000 questa competenza viene trasferita agli enti competenti di cui all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000 medesima che già la esercitano sul resto del territorio regionale.

Per quanto concerne il capo III

13. le modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) sono necessarie per abrogare la disposizione relativa alla competenza autorizzatoria ai fini del vincolo idrogeologico in quanto con le modifiche alla l.r. 39/2000 questa competenza viene trasferita agli enti competenti di cui all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000 stessa che già la esercitano sul resto del territorio regionale.

Per quanto concerne il capo IV

14. la legge non ha impatti sul bilancio regionale, pertanto viene prevista una norma di invarianza finanziaria.

Approva la presente legge

CAPO I

Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

Art. 1

Piani forestali di indirizzo territoriale.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/2000

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente:
"i bis) individua le disposizioni per la redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT) di cui all'articolo 4 bis."

Art. 2

Piani forestali di indirizzo territoriale.
Introduzione dell'articolo 4 bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis
(Piani forestali di indirizzo territoriale)
1. I PFIT, come definiti all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali), sono strumenti di pianificazione finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva. Sono redatti in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 ottobre 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale), su iniziativa regionale e in conformità con il PFR.
2. I PFIT sono approvati dalla Giunta regionale e aggiornati almeno ogni quindici anni."

Art. 3

Formazione professionale.
Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 39/2000

1. L'articolo 16 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Formazione professionale
1. Al fine di formare e migliorare la professionalità degli operatori forestali la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti della programmazione forestale regionale e in attuazione dell'articolo 10 del d.lgs 34/2018, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.
2. L'attività di cui al comma 1 riguarda anche il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; è inoltre finalizzata all'attuazione delle misure di incentivazione della selvicoltura di cui all'articolo 17 ed al sostegno dell'occupazione.

3. Gli operatori forestali, per l'esecuzione delle attività di cui al titolo V, capo I, devono possedere adeguate competenze attestate dalla frequenza di un corso di formazione obbligatoria con superamento dell'esame finale. L'obbligo della formazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio 2028
4. La realizzazione degli interventi di formazione è disciplinata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997), la Giunta regionale con propria deliberazione approva gli indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria di cui al comma 3 e per il riconoscimento dei crediti e dei titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera.”.

Art. 4

Forme di gestione attiva nel bosco.
Modifiche all'articolo 19 della l.r. 39/2000

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 39/2000 è aggiunta la seguente:
“b bis) la promozione della foresta modello costituita da un partenariato pubblico e/o privato nel rispetto degli standard indicati dalla Rete Internazionale delle Foreste Modello (IMFN)”.

Art. 5

Inalienabilità.
Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2000

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“3. I proventi delle alienazioni sono interamente investiti sul patrimonio agricolo forestale regionale e sono, in parte destinati all'ente competente nel cui territorio si trovano i beni alienati per effettuare interventi di miglioramento ambientale e strutturale e in parte alla Regione Toscana per effettuare interventi di ampliamento, miglioramento e valorizzazione del restante patrimonio agricolo-forestale, su indicazione di ente Terre regionali toscane nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 27. Gli atti di programmazione di cui all'articolo 4 stabiliscono le percentuali di ripartizione dei proventi.”.

Art. 6

Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale.
Modifiche all'articolo 30 della l.r. 39/2000

1. Il comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“4. L'ente gestore adotta il piano previa acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati resi da diverse amministrazioni relativi ai vincoli presenti sul complesso agroforestale e presenta il piano a ente Terre regionali toscane.”.
2. Il comma 5 dell'articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“5. L'ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012 ed esprime un parere vincolante prima dell'approvazione del piano da parte della Giunta regionale.”.
3. Il comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 39/2000 è abrogato.

4. Il comma 8 dell'articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
"8. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, previa acquisizione di un parere vincolante dell'ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell'ente gestore, fatte salve le autorizzazioni di legge."

Art. 7

Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli.
Modifiche all'articolo 42 della l.r. 39/2000

1. Il comma 1 bis dell'articolo 42 della l.r. 39/2000 è abrogato.
2. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:
"a) la trasformazione dei boschi nei casi diversi dal comma 5, lettera a);"
3. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 39/2000 è inserita la seguente:
"a bis) la trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale;"

Art. 8

Rimboschimento compensativo.
Modifiche all'articolo 44 della l.r. 39/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle trasformazioni di cui all'articolo 42, comma 4, lettera a bis), e alle trasformazioni delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4."

Art. 9

Autorizzazione al taglio.
Modifiche all'articolo 47 della l.r. 39/2000

1. Il comma 6 dell'articolo 47 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
"6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno, sono finalizzati esclusivamente all'autoconsumo con divieto di commercializzazione e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale."
2. Il comma 6 bis dell'articolo 47 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
"6 bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell'istanza comunica all'ente competente l'impresa incaricata dello svolgimento dei lavori."
3. Nella lettera a) del comma 6 ter dell'articolo 47 della l.r. 39/2000 le parole: "1 ettaro" sono sostituite dalle seguenti: "3000 metri quadrati".
4. Nella lettera b) del comma 6 ter dell'articolo 47 della l.r. 39/2000 le parole: "1 ettaro" sono sostituite dalle seguenti: "3000 metri quadrati".
5. Il comma 6 quinquies dell'articolo 47 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
"6 quinquies. Nell'effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore a 3000 metri quadrati e nei relativi esboschi le imprese devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione. Nel tesserino deve essere indicata l'attività di formazione obbligatoria di cui all'articolo 16 svolta dall'operatore forestale."

Art. 10

Boschi vetusti.

Inserimento dell'articolo 52 bis nella l.r. 39/2000

1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
"Art. 52 bis
Boschi vetusti
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera s bis), del d.lgs. 34/2018 sono considerati boschi vetusti le superfici boscate costituite da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi per almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee.
2. Le procedure per il riconoscimento dello status di bosco vetusto sono definite con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, in conformità alle disposizioni delle linee guida nazionali."

Art. 11

Raccolta dei prodotti secondari del bosco.

Modifiche all'articolo 63 della l.r. 39/2000

1. Il comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
"2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei è regolata dalla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) e dalla legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 (Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano)."

Art. 12

Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali.

Modifiche all'articolo 68 della l.r. 39/2000

1. Il comma 4 dell'articolo 68 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
"4. Nell'ambito dei parchi regionali, parchi provinciali e delle riserve naturali di cui alla l.r. 30/2015, le autorizzazioni di cui al presente capo sono rilasciate dagli enti di cui all'articolo 3 ter, previa acquisizione dei nulla osta di cui agli articoli 31 e 52 della l.r. 30/2015."
2. Il comma 5 dell'articolo 68 della l.r. 39/2000 è abrogato.

Art. 13

Competenze della Regione in materia di AIB.

Modifiche all'articolo 70 della l.r. 39/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi approva il piano operativo antincendi boschivi (di seguito indicato come piano AIB) con durata pluriennale e per la sola lotta attiva, approva i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale."
2. Il comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:
 - a) la pianificazione dell'attività AIB;
 - b) il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi;

- c) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;
- d) il telecontrollo e le telecomunicazioni;
- e) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;
- f) il rilevamento dati e statistica;
- g) la divulgazione di notizie e dati;
- h) l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB;
- i) la pubblicazione sul sito istituzionale degli aggiornamenti relativi ai soprassuoli percorsi dal fuoco nella precedente annualità, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.”.

Art. 14

Competenze dei comuni in materia di AIB.
Modifiche all'articolo 70 ter della l.r. 39/2000

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 ter della l.r. 39/2000 è aggiunta la seguente:
“c bis) assicurano la diffusione delle informazioni relative ai periodi a rischio e ai livelli di pericolo AIB esistenti sul proprio territorio comunale;”.
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 70 ter della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“1 ter. I comuni possono contribuire allo svolgimento del servizio di direzione delle operazioni AIB e all'attività dei centri operativi antincendi boschivi (COP AIB) di cui all'articolo 71.”.

Art. 15

Interventi nell'ambito dell'AIB.
Modifiche all'articolo 70 quater della l.r. 39/2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 70 quater della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:
“a) pianificazione, realizzazione e gestione degli interventi di prevenzione così come definiti nel piano AIB comprendenti la pratica colturale e selvicolturale del fuoco prescritto come definito nel regolamento forestale;”.

Art. 16

Lotta attiva agli incendi boschivi.
Modifiche all'articolo 71 della l.r. 39/2000

1. La rubrica dell'articolo 71 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente: “Lotta attiva agli incendi boschivi”.
2. Prima del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“01. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allertamento, spegnimento e bonifica con attrezzature manuali, controfuoco e mezzi da terra e aerei.”.
3. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:
“b bis) il referente AIB territoriale e il responsabile del centro operativo provinciale antincendi boschivi (COP AIB);”.

4. Al comma 2 dell'articolo 71 della l.r. 39/2000 le parole: “della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).”.
5. Al comma 3 dell'articolo 71 della l.r. 39/2000 le parole: “del Corpo Forestale dello Stato e” sono soppresse.

Art. 17

Pianificazione dell'AIB.

Modifiche all'articolo 74 della l.r. 39/2000.

1. Il comma 1 dell'articolo 74 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“1. La pianificazione dell'AIB è costituita da:
 - a) piano operativo AIB approvato dalla Giunta regionale;
 - b) programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale che contengono i piani AIB locali predisposti dalle unioni dei comuni di cui all'articolo 3 ter, comma 1, dai comuni e dagli enti parchi regionali;
 - c) piani specifici di prevenzione AIB di cui all'articolo 74 bis.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 74 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
“2. Il piano operativo AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce, in particolare:
 - a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi sul territorio regionale;
 - b) gli indici di rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi sul territorio regionale determinati dall'andamento meteo climatico;
 - c) la classe di rischio incendi boschivi dei comuni per i boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3;
 - d) gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e, in particolare:
 - 1) gli interventi di prevenzione diretta per mitigare il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi;
 - 2) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto;
 - 3) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;
 - 4) i servizi e le tecnologie per il monitoraggio del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;
 - 5) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;
 - e) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;
 - f) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;
 - g) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
 - h) l'attività di addestramento e l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB;
 - i) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano nell' AIB;
 - l) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole: “lettera b), numero 4)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera d), numero 5)”.

4. Al comma 4 dell'articolo 74 della l.r. 39/2000 le parole: "trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "trasmesse alla competente struttura della Giunta regionale."
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 74 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Il piano AIB locale individua l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'attività AIB da parte delle unioni dei comuni di cui all'articolo 3 ter, comma 1, dei comuni e degli enti parco regionali e contiene una sezione anagrafica e una sezione operativa con le tipologie e le modalità dei servizi AIB attivi sul territorio."

Art. 18

Piani specifici di prevenzione AIB.
Modifiche all'articolo 74 bis della l.r. 39/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 74 bis della l.r. 39/2000 le parole: "piano AIB" sono sostituite dalle seguenti: "piano operativo AIB".

Art. 19

Catasto delle aree percorse dal fuoco.
Modifiche all'articolo 75 bis della l.r. 39/2000

1. Nel comma 1 dell'articolo 75 bis della l.r. 39/2000 le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA)".
2. Nel comma 5 dell'articolo 75 bis della l.r. 39/2000 le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".

Art. 20

Banca dati delle aree percorse dal fuoco.
Modifiche all'articolo 75 ter della l.r. 39/2000

1. Nel comma 1 dell'articolo 75 ter della l.r. 39/2000 le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA)".

Art. 21

Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi.
Modifiche all'articolo 76 della l.r. 39/2000

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 39/2000 dopo le parole: "le azioni" sono aggiunte le seguenti: "e le omissioni".
2. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 39/2000 è abrogata.
3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 76 della l.r. 39/2000 è aggiunta la seguente:
"b bis) per tre anni la raccolta dei prodotti del sottobosco."

Art. 22

Vigilanza ed accertamento delle infrazioni.
Modifiche all'articolo 81 della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 81 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
"3 quater. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 82 sono introitati dall'autorità competente di cui al comma 3 e da questa destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10 nell'ambito dell'attività programmata ad eccezione delle sanzioni relative agli interventi di cui all'articolo 42, comma 5, di competenza dei comuni."

Art. 23

Sanzioni.
Modifiche all'articolo 82 della l.r. 39/2000

1. Nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 le parole: "nelle aree di cui al comma 1, lettera b bis), dello stesso articolo," sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree dei comuni di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), con classe di rischio alta."

Art. 24

Classe di rischio incendi boschivi.
Inserimento dell'articolo 96 ter nella l.r. 39/2000

1. Dopo l'articolo 96 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
"Art. 96 ter
Classe di rischio incendi boschivi
1. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997), la classe di rischio incendi boschivi dei comuni, per i boschi e le aree assimilate di cui all'articolo 3, è quella indicata nel piano operativo AIB di cui all'articolo 74."

CAPO II

Competenze degli enti parco regionali e delle riserve naturali regionali.
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale)

Art. 25

Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 30/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale) le parole: "e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico," sono soppresse.

Art. 26

Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 le parole: "e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico" sono soppresse.

Art. 27

Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali.
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/2015

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
"3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dagli enti di cui all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000 previa acquisizione del nulla-osta del parco."

Art. 28

Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico
nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali.
Modifiche all'articolo 52 della l.r. 30/2015

1. Il comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
"3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dagli enti di cui all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000 previa acquisizione del nulla-osta di cui al comma 1."

CAPO III

Competenze del parco regionale delle Alpi Apuane.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)

Art. 29

Nulla osta del Parco.
Modifiche all'articolo 20 della l.r. 65/1997

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) è sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) sono rilasciate dagli enti competenti di cui all'articolo 3 ter della l.r. 39/2000 anche per le attività di cava in area contigua."

CAPO IV

Clausola di neutralità finanziaria e disposizioni finali

Art. 30

Disposizioni transitorie per il passaggio delle funzioni in materia di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico

1. Nelle aree comprese nei parchi regionali e nelle riserve naturali regionali, i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati a cura dei soggetti competenti al momento della presentazione della domanda di autorizzazione.

Art. 31

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 20 agosto 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 10 marzo 2025, n. 1

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Stefania Saccardi

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 marzo 2025, n. 305

Assegnata alla 2^a e alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio delle Commissioni in data 18 luglio 2025

Approvata in data 29 luglio 2025

Divenuta legge regionale 30/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 39/2000, 30/2015, e 65/1997, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#)

[Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30](#)

[Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2025, N. 50

**Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i siti della Rete Natura 2000
in materia di sanzioni, valutazione di incidenza, oneri istruttori e regolamento
della riserva naturale. Modifiche alla l.r. 30/2015.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Disposizioni in materia di aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000

- Art. 1 - Prescrizioni per le riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 48 della l.r. 30/2015
- Art. 2 - Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 30/2015
- Art. 3 - Sanzioni amministrative pecuniarie. Modifiche all'articolo 63 della l.r. 30/2015
- Art. 4 - Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 30/2015
- Art. 5 - Valutazione di incidenza di interventi, progetti e attività. Modifiche all'articolo 88 della l.r.
- Art. 6 - Sorveglianza, controllo e sanzioni in materia di biodiversità. Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III della l.r. 30/2015
- Art. 7 - Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all'articolo 93 della l.r. 30/2015
- Art. 8 - Sanzioni amministrative pecuniarie. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 30/2015
- Art. 9 - Oneri istruttori. Modifiche all'articolo 123 della l.r. 30/2015

CAPO II - Norme transitorie e finali

- Art. 10 - Norma transitoria
- Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista l'intesa sancita il 28 novembre 2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Considerato quanto segue:

1. le modifiche alla l.r. 30/2015 interessano pochi articoli e si rendono necessarie, da un lato, per superare alcune incongruenze di carattere prevalentemente terminologico e per confermare il dettato normativo in merito a competenze, fasi e provvedimenti nei procedimenti sanzionatori in caso di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette e alle violazioni in materia di valutazione di incidenza; dall'altro, per rispondere all'esigenza di una revisione delle modalità di determinazione degli importi relativi agli oneri istruttori e la loro applicazione;
2. con riferimento alla disciplina in materia di aree protette l'intervento legislativo proposto per modificare la l.r. 30/2015 si rende necessario, in particolare, per:
 - chiarire, per quanto concerne il quadro regolatorio delle prescrizioni nelle riserve naturali regionali, l'ambito di applicazione del divieto di esecuzione di opere di trasformazione del territorio, precisando i casi in cui tale divieto non si applica, che includono anche le trasformazioni del territorio qualora finalizzate alla conservazione e o al ripristino dei valori naturalistici della riserva naturale;
 - assicurare, con riguardo alle riserve naturali regionali, il coordinamento delle politiche di settore e della pianificazione territoriale prevedendo che i soggetti competenti all'approvazione dei piani e programmi che interessano il territorio della riserva ne verifichino la coerenza con gli atti e la disciplina delle riserve naturali regionali, quando tale verifica non sia già effettuata nell'ambito di altre procedure o, comunque, prevista da altra normativa di settore;

- espungere dai casi di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette le violazioni in materia di vincolo idrogeologico, in raccordo con le modifiche apportate alla l.r. 30/2015 con la legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997) che ha trasferito le funzioni amministrative in tale ambito dall'ente gestore, (Regione Toscana, Enti Parco) agli enti competenti ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), nonché superare alcuni dubbi interpretativi in merito all'ambito di applicazione del quadro sanzionatorio, prevedendo una specifica sanzione per opere e interventi realizzati nelle riserve naturali regionali o nei parchi regionali senza la previa sottoposizione al nulla osta o in difformità ad esso;
 - in linea con quanto già previsto dall'articolo 29 della l. 394/1991, individuare il rappresentante legale dell'area protetta quale soggetto competente ad esercitare i poteri di sospensione dei lavori e di riduzione in pristino, in caso di attività in difformità dalle disposizioni della legge, dei regolamenti, dei piani di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali nonché precisare, in coerenza con le disposizioni della l. 689/1981, i necessari adempimenti dei soggetti accertatori, facendo comunque salve le disposizioni in materia di danno ambientale previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria.
3. con riferimento alla disciplina in materia di biodiversità si rende necessario intervenire puntualmente su alcune disposizioni in materia di valutazione di incidenza per:
- individuare il soggetto competente ad effettuare la valutazione di incidenza nel caso di interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o più enti gestori di aree protette nazionali, in un'ottica di semplificazione procedurale e speditezza del procedimento, sentiti tutti gli enti gestori interessati;
 - rimodulare la disciplina dei poteri dell'autorità competente in materia di valutazione di incidenza ambientale (VInCA) di disporre la sospensione e, previa valutazione del pregiudizio ambientale, la riduzione in ripristino, anche al fine di superare alcune criticità applicative manifestatesi nel corso del tempo in ragione della parziale sovrapposibilità delle fattispecie previste, nonché precisare, in coerenza con le disposizioni della l. 689/1981, i necessari adempimenti dei soggetti accertatori, facendo comunque salve, anche in questo caso, le disposizioni in materia di danno ambientale previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria;
 - allineare la terminologia di alcune disposizioni alle linee guida nazionali per la VInCA di cui all'intesa 28 novembre 2019, le quali recano espresso riferimento a piani, programmi, progetti, interventi ma anche ad attività che, pur non implicando la trasformazione fisica del territorio, possono incidere su un Sito Natura 2000; la modifica è quindi volta unicamente ad uniformare i termini delle disposizioni della l.r. 30/2015 a quelli utilizzati nelle citate linee guida nazionali, anche al fine di fugare eventuali dubbi degli operatori in ordine all'ambito di applicazione della VInCA, che rimane immutato;
 - intervenire sul quadro sanzionatorio per gli illeciti in materia di biodiversità per inserire modifiche puntuali, di carattere redazionale e terminologico.
4. sulla base dell'esperienza di questi ultimi anni, è inoltre emersa la necessità di razionalizzare e semplificare la determinazione degli importi relativi agli oneri istruttori e la loro applicazione mediante:
- l'individuazione di un'unica modalità di determinazione degli oneri istruttori per tutti i procedimenti che interessano le aree protette ed i siti della Rete Natura 2000 e di una soglia minima al di sotto della quale gli oneri istruttori non sono dovuti;

- fatte salve le esenzioni dal pagamento di oneri già previste da specifiche normative di settore, prevedere che le pubbliche amministrazioni non siano tenute a corrispondere gli oneri istruttori in caso di interventi volti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale; la specifica individuazione di queste esenzioni è demandata alla deliberazione della Giunta regionale che definisce importi, modalità di applicazione, di corresponsione e aggiornamento degli oneri istruttori, prevedendo altresì che tale deliberazione possa rideterminare l'importo dei canoni, anche in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a particolari tipologie di utilizzo, comprese eventuali ulteriori esenzioni;
5. è infine necessario introdurre una norma transitoria in merito alle nuove modalità di determinazione degli oneri istruttori, prevedendo che tali modalità trovino applicazione alle istanze presentate a decorrere dell'entrata in vigore della presente legge;

Approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni in materia di aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000

Art. 1

Prescrizioni per le riserve naturali regionali.
Modifiche all'articolo 48 della l.r. 30/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), è sostituito dal seguente:
- “2. È vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione:
- a) della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'articolo 49;
 - b) delle opere di trasformazione del territorio finalizzate alla conservazione o al ripristino dei valori naturalistici della riserva naturale quando previsti dagli strumenti di gestione della riserva o dagli atti di programmazione in materia di aree protette della Regione.”.

Art. 2

Regolamento della riserva naturale regionale.
Modifiche all'articolo 49 della l.r. 30/2015

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:
- “8 bis. Ai fini del comma 8, gli enti competenti all'approvazione di piani e programmi che interessano il territorio della riserva ne verificano la coerenza con gli atti e con la disciplina del presente capo, fatti salvi i casi in cui tale verifica sia effettuata:
- a) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), ove prevista ai sensi della normativa vigente;
 - b) nell'ambito del nulla osta rilasciato dall'ente gestore dell'area protetta ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana);
 - c) in applicazione di specifica normativa di settore.”.

Art. 3

Sanzioni amministrative pecuniarie.
Modifiche all'articolo 63 della l.r. 30/2015

1. La rubrica dell'articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: "Sanzioni amministrative pecuniarie".
2. Il comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
"1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all'articolo 48 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 600,00 ad un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì:
 - a) alla violazione delle norme contenute nella presente legge, nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali regionali e nei relativi strumenti attuativi, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2 e 3;
 - b) in caso di interventi, opere o attività realizzati in assenza di previa sottoposizione a nulla osta ai sensi degli articoli 31 e 52 o in difformità ad esso."
3. Al comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015, dopo le parole: "dell'ente parco," sono inserite le seguenti: "diversi da quelli indicati al comma 1,".
4. Il comma 4 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
"4. L'accertamento e la contestazione degli illeciti amministrativi nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3, sono disciplinate dalla l.r. 81/2000."
5. Nell'alinnea del comma 5 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015, le parole: "commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 3", e dopo le parole: "sanzioni amministrative" è aggiunta la seguente "pecuniarie".
6. Al comma 6 dell'articolo 63 della l.r.30/2015, le parole: "commi 1, 2, 3 e 4", sono sostituite dalle seguenti; "commi 1, 2 e 3".
7. Il comma 7 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015 è abrogato.
8. Il comma 8 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015 è abrogato.

Art. 4

Sospensione e riduzione in pristino.
Modifiche all'articolo 64 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 30/2015, dopo le parole: "sanzioni amministrative," è inserita la seguente: "pecuniarie" e le parole: "l'autorità competente all'accertamento delle sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "il rappresentante legale dell'ente gestore dell'area protetta".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della l.r.30/2015, è inserito il seguente:
"1 bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, gli agenti accertatori dell'illecito trasmettono il relativo verbale all'ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente."
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 64 della l.r. 30/2015, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in altre normative nazionali ed euro-unitarie."

Art. 5

Valutazione di incidenza di interventi, progetti e attività.
Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015

1. Nella rubrica dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: "interventi e progetti" sono sostituite dalle seguenti: "interventi, progetti e attività".
2. Al comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: "interventi o progetti" sono sostituite dalle seguenti: "interventi, progetti o attività".
3. Al comma 2 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: "progetti o interventi," sono sostituite dalle seguenti: "progetti, interventi o attività,".
4. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: "caratteristiche del progetto," sono sostituite dalle seguenti: "caratteristiche del progetto, dell'intervento o dell'attività," e le parole: "incidenza del progetto o dell'intervento" sono sostituite dalle seguenti: "incidenza del progetto, dell'intervento o dell'attività".
5. Al comma 4 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015:
 - a) nell'alinea, le parole: "interventi e progetti" sono sostituite dalle seguenti: "interventi, progetti e attività,";
 - b) ai numeri 1) e 2) della lettera a) le parole: "gli interventi e progetti" sono sostituite dalle seguenti: "gli interventi, i progetti e le attività";
 - c) alla lettera b) le parole: "per gli interventi e i progetti" sono sostituite dalle seguenti: "per gli interventi, i progetti e le attività";
 - d) alla lettera c):
 - 1) nel primo periodo, le parole: "gli interventi e i progetti" sono sostituite dalle seguenti "gli interventi, i progetti e le attività";
 - 2) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di interventi, progetti o attività che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di due o più enti gestori di aree protette nazionali, la valutazione di incidenza è effettuata dall'ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie del sito, sentiti gli altri enti gestori interessati;".
6. Al comma 5 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: "gli interventi e progetti" sono sostituite dalle seguenti: "gli interventi, i progetti e le attività".
7. Al comma 7 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole: "agli interventi e ai progetti" sono sostituite dalle seguenti: "agli interventi, ai progetti e alle attività".
8. Al comma 9 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 le parole "i progetti e gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "i progetti, gli interventi e le attività".

Art. 6

Sorveglianza, controllo e sanzioni in materia di biodiversità.
Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III della l.r. 30/2015

1. La rubrica del capo V del titolo III della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: "Sorveglianza, controllo e sanzioni in materia di biodiversità".

Art. 7

Sospensione e riduzione in pristino.
Modifiche all'articolo 93 della l.r. 30/2015

1. La rubrica dell'articolo 93 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: "Sospensione e riduzione in pristino".
2. Il comma 1 dell'articolo 93 della l.r. 30/2015 è abrogato.
3. Il comma 2 dell'articolo 93 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di interventi, progetti e attività, realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in difformità sostanziale rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali di valutazione di incidenza, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori o delle attività, a seguito di valutazione dell'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità."
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 93 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
"2 bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla l. 689/1981, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i soggetti accertatori dell'illecito trasmettono il relativo verbale all'ente gestore, contestualmente alla contestazione della violazione o alla sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dalla normativa vigente."
5. Al comma 3 dell'articolo 93 della l.r. 30/2015 le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2".
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 93 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di danno ambientale contenute nel d.lgs.152/2006 ed in altre normative nazionali ed eurounitarie."

Art. 8

Sanzioni amministrative pecuniarie.
Modifiche all'articolo 94 della l.r. 30/2015

1. La rubrica dell'articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: "Sanzioni amministrative pecuniarie".
2. Al comma 9 dell'articolo 94 della l.r. 30/2015 le parole: "della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)," sono sostituite dalle seguenti: "della l. 689/1981,".
3. Il comma 10 dell'articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
"10. Chiunque realizzi o avvii la realizzazione di interventi, progetti o attività, senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza oppure in difformità rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro."
4. Al comma 11 dell'articolo 94 della l.r. 30/2015, la parola: "applicazione" è sostituita con la seguente: "irrogazione".

Art. 9

Oneri istruttori.

Modifiche all'articolo 123 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 123 della l.r. 30/2015 le parole: "progetti ed interventi" sono sostituite dalle seguenti: "progetti, interventi e attività".
2. Il comma 2 dell'articolo 123 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
"2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1 è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata agli stessi. Il pagamento degli oneri di cui al comma 1 non è dovuto quando il valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano, programma, progetto, intervento o attività è inferiore a 200.000,00 euro".
3. Il comma 3 dell'articolo 123 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
"3. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis, per i piani ed i programmi soggetti alle procedure di VAS nonché per i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA, l'importo degli oneri per la valutazione d'incidenza è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e, comunque, non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 123 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
"3 bis. Gli oneri istruttori di cui al presente articolo non sono dovuti da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in caso di piani, programmi o di singoli progetti, interventi ed attività finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale, come individuati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Sono fatte salve, altresì, le esenzioni dal pagamento di oneri espressamente previste da specifiche normative di settore.".
5. Alla fine del comma 4 dell'articolo 123 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le parole: "e può rideterminarne l'importo, anche in diminuzione, comprese eventuali esenzioni, per piani, programmi, progetti, interventi o attività aventi finalità di conservazione e tutela del patrimonio naturalistico ambientale regionale, finanziati dalla Regione.".

CAPO II

Norme transitorie e finali

Art.10

Norma transitoria

1. Le modalità di determinazione degli oneri istruttori disciplinate dall'articolo 123 della legge 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), come modificato dall'articolo 9, si applicano alle istanze presentate a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge.

Art.11

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 20 agosto 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 26 maggio 2025, n. 2

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Monia Monni

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 maggio 2025, n. 314

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 2 luglio 2025

Approvata in data 29 luglio 2025

Divenuta legge regionale 31/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2025, N. 51

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014
- Art. 2 - Distribuzione e localizzazione delle funzioni. Modifiche all'articolo 98 della l.r. 65/2014
- Art. 3 - Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 99 della l.r. 65/2014
- Art. 4 - Tipologia degli atti. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014
- Art. 5 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014
- Art. 6 - Opere e interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014
- Art. 7 - Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014
- Art. 8 - Varianti in corso d'opera. Modifiche all'articolo 143 della l.r. 65/2014
- Art. 9 - Disciplina della SCIA. Modifiche all'articolo 145 della l.r. 65/2014
- Art. 10 - Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell'inizio lavori nella SCIA e nella CILA. Modifiche all'articolo 147 della l.r. 65/2014
- Art. 11 - Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità. Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/2014
- Art. 12 - Commissione per il paesaggio. Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014
- Art. 13 - Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti. Modifiche all'articolo 167 della l.r. 65/2014
- Art. 14 - Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza. Modifiche all'articolo 169 della l.r. 65/2014
- Art. 15 - Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai progetti soggetti a deposito. Modifiche all'articolo 170 della l.r. 65/2014
- Art. 16 - Interventi privi di rilevanza. Modifiche all'articolo 170 bis della l.r. 65/2014
- Art. 17 - Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti. Modifiche all'articolo 171 della l.r. 65/2014
- Art. 18 - Accertamento di conformità in sanatoria per altri interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Inserimento dell'articolo 182 bis nella l.r. 65/2014
- Art. 19 - Adempimenti in materia sismica per le tolleranze di costruzione. Inserimento dell'articolo 182 ter nella l.r. 65/2014
- Art. 20 - Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 183 della l.r. 65/2014
- Art. 21 - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/2014
- Art. 22 - Determinazione delle variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 197 della l.r. 65/2014
- Art. 23 - Tolleranze di costruzione. Modifiche all'articolo 198 della l.r. 65/2014
- Art. 24 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essenziali. Modifiche all'articolo 199 della l.r. 65/2014
- Art. 25 - Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014

- Art. 26 - Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni. Modifiche all'articolo 201 della l.r. 65/2014
- Art. 27 - Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali. Disciplina delle sanzioni. Modifiche all'articolo 203 della l.r. 65/2014
- Art. 28 - Annullamento del permesso di costruire. Modifiche all'articolo 204 della l.r. 65/2014
- Art. 29 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Modifiche all'articolo 206 della l.r. 65/2014
- Art. 30 - Regolarizzazione di interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977. Sostituzione dell'articolo 206 bis della l.r. 65/2014
- Art. 31 - Accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire. Sostituzione dell'articolo 209 della l.r. 65/2014
- Art. 32 - Accertamento di conformità per altri interventi abusivi. Inserimento dell'articolo 209 bis nella l.r. 65/2014
- Art. 33 - Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. Sostituzione dell'articolo 210 della l.r. 65/2014
- Art. 34 - Disposizioni per le varianti in corso d'opera. Modifiche all'articolo 211 della l.r. 65/2014
- Art. 35 - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024. Modifiche all'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014
- Art. 36 - Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso dalla l.r. 51/2025. Inserimento dell'articolo 252 septies nella l.r. 65/2014
- Art. 37 - Deroga alle restrizioni edilizie per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all'articolo 135 bis, comma 3, della l.r. 65/2014
- Art. 38 - Durata dell'incarico di garante regionale per l'informazione e la partecipazione
- Art. 39 - Clausola di neutralità finanziaria
- Art. 40 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209);

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105;

Viste le "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)", pubblicate sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da ora in poi indicate nel presente Preambolo come "Linee di indirizzo ministeriali";

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Vista la legge regionale 18 marzo 2024, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r. 65/2014);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio". Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio"- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2025, n. 14/R (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della l.r.10/2024. Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 9 luglio 2025;

Considerato quanto segue:

1. il d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024, ha introdotto importanti modifiche alla normativa statale in materia di edilizia;
2. è necessario, conseguentemente, adeguare alle disposizioni di principio statali introdotte la normativa regionale di cui alla l.r. 65/2014 in materia edilizia;
3. in particolare, è necessario:
 - a) adeguare a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento la disciplina del mutamento della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari ed il relativo regime amministrativo, con particolare riguardo anche alle condizioni e limitazioni ai mutamenti che gli strumenti urbanistici comunali possono fissare nel rispetto della disciplina nazionale;
 - b) aggiornare l'elenco degli interventi realizzabili in regime di attività edilizia libera;
 - c) recepire la nuova disciplina dello stato legittimo degli immobili e dell'agibilità degli stessi;
 - d) recepire la nuova disciplina dell'accertamento di conformità in sanatoria precisando i necessari adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità, preservando altresì la possibilità alternativa di attestare ulteriori e più elevati livelli di sicurezza dell'immobile con la dimostrazione della conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione dell'istanza;
 - e) adeguare la disciplina regionale delle tolleranze di costruzione, anche per l'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche, precisando i necessari adempimenti per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità;
 - f) adeguare la disciplina regionale sanzionatoria pecuniaria per gli interventi abusivi, al fine di garantire, anche in recepimento della nuova disciplina statale, la coerenza interna all'ordinamento regionale;
 - g) recepire nell'ordinamento regionale le nuove disposizioni in materia di regolarizzazione degli interventi edilizi anteriori al 30 gennaio 1977 eseguiti in parziale difformità dal titolo.
5. è necessario modificare i criteri di costituzione e composizione della commissione per il paesaggio, al fine di prolungare la durata in carica dei suoi membri e di individuare ulteriori figure professionali in grado di svolgere le funzioni di membri delle commissioni;
6. a tutela della sostenibilità e della compatibilità delle trasformazioni in rapporto alle specificità territoriali locali, è necessario prevedere un regime transitorio entro il quale i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistica alla nuova disciplina in materia di mutamento delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti;
7. è necessario, per i soli interventi derivanti da demolizione e aventi l'obiettivo di accrescere le condizioni di sicurezza e diminuire i fattori di rischio territoriali, integrare le fattispecie che non sono soggette alla Conferenza di copianificazione;
8. è necessario precisare le disposizioni transitorie della l.r. 65/2014, relative all'entrata in vigore delle semplificazioni introdotte dalla l.r. 10/2024 in materia di conferenza di copianificazione in ragione del fatto che è stato emanato il regolamento 14/R/2025 che ne consente la piena efficacia;
9. è opportuno agevolare i comuni nella realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all'articolo 135 bis della l.r. 65/2014, prevedendo una deroga per dodici mesi alle restrizioni edilizie;
10. in coerenza con la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e per garantire continuità nell'attività di partecipazione inerente agli atti di governo del territorio, è necessario prevedere che il garante regionale dell'informazione e della partecipazione avente durata corrispondente alla legislatura regionale scada il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;
11. è necessario prevedere che l'entrata in vigore della presente legge sia fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana, posto che tale legge adegua l'ordinamento regionale alla normativa statale già in vigore;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione.
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014

1. Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è aggiunta la seguente:
“e quater) interventi di nuova edificazione di volumetrie derivanti da demolizione, senza cambio di destinazione d'uso, di edifici ubicati in tutto o in parte all'interno di fasce di rispetto determinanti vincoli di inedificabilità assoluta o in aree a pericolosità per alluvioni frequenti caratterizzate da magnitudo severa o molto severa di cui alla l.r. 41/2018 o in aree a pericolosità geologica molto elevata ai sensi del regolamento di attuazione dell'articolo 104.”.

Art. 2

Distribuzione e localizzazione delle funzioni.
Modifiche all'articolo 98 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 98 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“1. I comuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 99, tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse unità territoriali omogenee elementari (UTOE).”.

Art. 3

Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso.
Modifiche all'articolo 99 della l.r. 65/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 252 septies e dal comma 2 ter del presente articolo:
 - a) il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle normative di settore;
 - b) il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso;
 - c) il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), della singola unità immobiliare ubicata in immobili ricadenti nelle zone omogenee “A”, “B” e “C” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica è sempre consentito, nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2 bis e dalle normative di settore, a condizione che l'unità immobiliare non sia posta al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra.”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014, sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 2, lettera c), non è soggetto all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal d.m. 1444/1968 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica). Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I di cui alla presente legge.”.

- 2 ter. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina di cui all'articolo 98, a tutela della sostenibilità e della compatibilità dei mutamenti della destinazione d'uso rispetto alle specificità territoriali locali, possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d'uso della singola unità immobiliare nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), atte a garantire la coerenza con la disciplina per la qualità degli insediamenti di cui all'articolo 62.”.
3. Il comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
- “3. Il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile, ancorché costituito da una singola unità immobiliare, all'interno della stessa categoria funzionale o tra le categorie funzionali di cui al comma 1, nonché il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso di una singola unità immobiliare nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, lettera c), è consentito ove espressamente previsto e disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o dalla disciplina di cui all'articolo 98. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina di cui all'articolo 98 possono:
- a) individuare specifiche porzioni del territorio urbanizzato nelle quali le disposizioni di cui al comma 2, lettera c), e comma 2 bis si applicano anche alle unità immobiliari poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, a condizione che il mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso non sia in contrasto con la disciplina per la qualità degli insediamenti di cui all'articolo 62;
 - b) individuare aree, diverse dalle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili:
 - 1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;
 - 2) industriale e artigianale e commerciale, all'ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
- “3 bis. Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie oppure se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 136, comma 1.”.

Art. 4

Tipologia degli atti.

Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014, le parole: “, 2 bis” sono soppresse.
2. Al comma 7 dell'articolo 133 della l.r. 65/2014, le parole: “, 2 bis” sono soppresse.
3. Il comma 7 bis dell'articolo 133 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“7 bis. La verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile di cui ai commi 2 e 7, è effettuata sulla base della documentazione di cui all'articolo 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001 e secondo quanto disposto dall'articolo 9 bis, comma 1 ter, del decreto medesimo. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorché in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all'epoca vigenti. Alla determinazione dello stato legittimo dell'unità immobiliare o dell'immobile concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni pecuniarie sostitutive della rimessione in pristino previste dal titolo VII, capo II, e la dichiarazione di cui all'articolo 198, comma 4.”.

Art. 5

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire o, in alternativa, a SCIA.
Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014

1. La lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è abrogata.
2. Il comma 2 bis dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 è abrogato.
3. Al comma 2 quater dell'articolo 134 della l.r. 65/2014, le parole: “, 2 bis” sono soppresse.

Art. 6

Opere e interventi soggetti a SCIA.
Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “parti anche strutturali degli edifici,” sono inserite le seguenti: “compresa l'apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici,” e le parole: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e bis),” sono soppresse.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014, le parole: “dall'articolo 134, comma 1, lettera e bis), e comma 2 bis e” sono soppresse.
3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014, le parole: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e bis) e comma 2 bis),” sono soppresse.
4. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “e bis) i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie;”.
5. Il comma 3 dell'articolo 135 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente: “3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 143, sono altresì realizzabili mediante SCIA, previa sospensione dei lavori, le varianti in corso d'opera ai permessi di costruire aventi ad oggetto modifiche progettuali assimilabili alle opere ed interventi di cui al comma 2, che non siano in contrasto con le prescrizioni contenute nel permesso di costruire.”.

Art. 7

Attività edilizia libera.
Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è abrogata.
2. Alla lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “come definite” sono inserite le seguenti: “e disciplinate”.
3. Dopo la lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente: “b quater) nei casi in cui non rientrino nell'articolo 137, le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come definite e disciplinate all'articolo 6, comma 1, lettera b-ter), del d.p.r. 380/2001, a condizione che non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici come definiti dal regolamento di cui all'articolo 216;”.
4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino modifiche ai prospetti né mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso;”.
5. Alla lettera a quater) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014, le parole: “, nei casi individuati dalla disciplina di cui all'articolo 98” sono soppresse.
6. Il comma 7 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“7. Alle modifiche progettuali eseguite in corso d’opera in variante ai permessi di costruire o alle SCIA, ancorché assimilabili agli interventi di cui al comma 2, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 143 e all’articolo 211.”.

Art. 8

Varianti in corso d’opera.

Modifiche all’articolo 143 della l.r. 65/2014

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 143 della l.r. 65/2014 sono sostituiti dai seguenti:
 - “1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera, le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla SCIA alternativa al permesso di costruire nelle ipotesi di cui all’articolo 134, commi 2 e 2 ter, che non configurano una variazione essenziale come definita dall’articolo 197, non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) dette varianti siano conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e, comunque, non siano in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
 - b) nel caso in cui riguardino immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, siano realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore;
 - c) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 in ordine all’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera, le varianti in corso d’opera alla SCIA non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano, oltre alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tutte le seguenti condizioni:
 - a) non comportino modifiche della sagoma degli edifici vincolati ai sensi del Codice oppure ricadenti in zona omogenea “A” di cui al d.m. 1444/1968 o in altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica;
 - b) non introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, non comportino incrementi di volumetria e non incidano sulle dotazioni di standard.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 143 della l.r. 65/2014, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle varianti in corso d’opera alle SCIA laddove dette varianti necessitino di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134.”.

Art. 9

Disciplina della SCIA.

Modifiche all’articolo 145 della l.r. 65/2014

1. Ai commi 5 e 6 dell’articolo 145 della l.r. 65/2014, le parole: “, 2 bis” sono soppresse.

Art. 10

Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell’inizio lavori nella SCIA e nella CILA.

Modifiche all’articolo 147 della l.r. 65/2014

1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 147 della l.r. 65/2014, le parole: “, 2 bis” sono soppresse.

Art. 11

Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità.
Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 149 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
"3 quater. Nelle more della definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici di cui all'articolo 20, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001, ai fini della agibilità degli edifici, nelle ipotesi di cui all'articolo 24, commi 5 bis e 5 ter, del d.p.r. 380/2001, si applica la disciplina ivi prevista, ferme restando le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente."

Art. 12

Commissione per il paesaggio.
Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 153 della l.r. 65/2014, le parole: "una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "non più di due volte".
2. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 153 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
"c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili di una struttura organizzativa con competenze su temi attinenti al paesaggio o responsabili dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica."

Art. 13

Richiesta di autorizzazione per gli interventi rilevanti.
Modifiche all'articolo 167 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 167 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Qualora l'autorizzazione sia necessaria per la realizzazione di interventi soggetti alla disciplina del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), essa è rilasciata nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 42 del citato decreto."

Art. 14

Deposito dei progetti relativi ad interventi di minore rilevanza.
Modifiche all'articolo 169 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 169 della l.r. 65/2014, è aggiunto il seguente:
"5 bis. Per gli interventi soggetti alla disciplina del d.lgs. 36/2023, il deposito del progetto è effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 42 del citato decreto."

Art. 15

Modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale
relativamente ai progetti soggetti a deposito.
Modifiche all'articolo 170 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 170 della l.r. 65/2014, dopo le parole: "dei progetti" sono inserite le seguenti: "secondo quanto disposto dall'articolo 168, comma 2".

Art. 16

Interventi privi di rilevanza.

Modifiche all'articolo 170 bis della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 170 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
"4 bis. Quando siano previsti interventi privi di rilevanza, unitamente ad altri interventi strutturali di più rilevante entità, il progetto relativo alle strutture è presentato in forma unitaria presso la struttura regionale competente."

Art. 17

Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti.

Modifiche all'articolo 171 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 171 della l.r. 65/2014 le parole: "all'articolo 182" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 182 e 182 bis, nonché per l'istruttoria delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 182 ter".
2. Il comma 5 dell'articolo 171 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
"5. I contributi per le spese di istruttoria non sono corrisposti nel caso di progetti riferiti a:
 - a) interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi;
 - b) interventi di miglioramento o adeguamento sismico preventivo finanziato nell'ambito della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)."

Art. 18

Accertamento di conformità in sanatoria per altri interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità.

Inserimento dell'articolo 182 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 182 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
"Art. 182 bis
Accertamento di conformità in sanatoria per altri interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità
1. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 209 bis, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito oppure in difformità da essi, e che risultano conformi alla normativa tecnica ai sensi del comma 2, l'interessato trasmette alla struttura regionale, tramite lo sportello unico:
 - a) la richiesta di autorizzazione in sanatoria oppure l'istanza di deposito in sanatoria e la documentazione tecnica relativa alle opere da sanare;
 - b) la certificazione di rispondenza delle opere alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione o, in alternativa, a quella vigente al momento di presentazione dell'istanza unitamente al certificato di collaudo, laddove richiesto dalla normativa medesima.
2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia, previo accertamento della conformità alle norme tecniche vigenti o al momento della realizzazione delle opere o al momento della presentazione dell'istanza, l'autorizzazione in sanatoria oppure l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria.

3. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 209 bis, per le opere realizzate o in corso di realizzazione nei comuni già classificati sismici in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito e che, a seguito del procedimento di cui ai commi 1 e 2, non risultino conformi né alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere né a quella vigente al momento di presentazione dell'istanza, il comune respinge l'istanza, oppure, ove ritenuto tecnicamente possibile, ordina all'interessato l'adeguamento delle opere alla normativa tecnica nel rispetto della disciplina edilizia ed urbanistica vigente, assegnando un termine congruo per l'esecuzione dei necessari interventi. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune respinge l'istanza di accertamento di conformità in sanatoria.
4. Ove sia stato ordinato, ai sensi del comma 3, l'adeguamento dell'opera alla normativa tecnica, l'interessato presenta alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione o l'istanza di deposito per le opere di adeguamento necessarie ai fini dell'ottemperanza all'ordinanza ed il relativo progetto. Al termine dei lavori, l'interessato trasmette alla struttura regionale competente la relativa certificazione di rispondenza e, se richiesto dalla normativa, il certificato di collaudo. Accertata l'avvenuta ottemperanza all'ordinanza, il comune rilascia il permesso di costruire in sanatoria. Nel caso di presentazione di SCIA in sanatoria, essa è inefficace fino al momento della trasmissione al comune e alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico, della certificazione di rispondenza o del certificato di collaudo.
5. Ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 209 bis, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l'interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica rilasciato dal professionista abilitato. Relativamente a tali opere, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono presentati.”.

Art. 19

Adempimenti in materia sismica per le tolleranze di costruzione.
Inserimento dell'articolo 182 ter nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 182 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
“Art. 182 ter
Adempimenti in materia sismica per le tolleranze di costruzione
1. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, il tecnico abilitato attesta che gli interventi di cui all'articolo 198 rispettano le prescrizioni di cui al capo V del titolo VI della presente legge.
2. L'attestazione di cui al comma 1, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento oppure a quelle vigenti al momento di presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 167, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 167, oppure ai fini del deposito del progetto ai sensi dell'articolo 169.
3. Nel caso in cui gli interventi non risultino conformi né alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere né a quella vigente al momento di presentazione dell'istanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182 bis, commi 3 e 4, previa presentazione al comune della relativa istanza di accertamento di conformità. La struttura regionale competente informa il comune per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza, ivi compresa l'eventuale dichiarazione di inagibilità.
4. Per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi e per i comuni ubicati in zone a bassa sismicità, l'interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica rilasciato dal professionista abilitato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui sia stata presentata la relazione di ultimazione dei lavori con riferimento agli aspetti strutturali, oppure, qualora previsto dalla normativa, sia stato rilasciato il certificato di collaudo statico.”.

Art. 20

Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso.
Modifiche all'articolo 183 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 bis dell'articolo 183 della l.r. 65/2014 è abrogato.

Art. 21

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/2014

1. Il comma 2 bis dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 è abrogato.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“3 bis. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di gravi situazioni di disagio socio-economico, oppure per comprovate difficoltà tecnico-esecutive, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014, dopo le parole: “al comma 3” sono inserite le seguenti: “o al comma 3 bis”.
4. Al comma 4 bis dell'articolo 196 della l.r. 65/2014, le parole: “o alla cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile” sono soppresse.
5. Il comma 5 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del comune a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che il comune non dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici. In tale ipotesi sono comunque acquisiti pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 17-bis della l. 241/1990, allo scopo di accertare che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.”.
6. Dopo il comma 5 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“5 bis. Nei casi in cui l'opera non contrasti con gli interessi di cui al comma 5 il comune, previa acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della l. 241/1990, può altresì provvedere all'alienazione del bene e dell'area determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dal comune, che si avvale, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali, tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.”.
7. La lettera b bis) del comma 8 dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 è abrogata.
8. Al comma 9 bis dell'articolo 196 della l.r. 65/2014 le parole: “, 2 bis” sono soppresse.

Art. 22

Determinazione delle variazioni essenziali.
Modifiche all'articolo 197 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 197 della l.r. 65/2014, le parole: "dall'articolo 198" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 196, comma 1, 198 e 206".
2. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 197 della l.r. 65/2014, le parole: "superficie calpestabile" sono sostituite dalle seguenti: "superficie utile".

Art. 23

Tolleranze di costruzione.
Modifiche all'articolo 198 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 198 della l.r. 65/2014, sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Per gli interventi realizzati entro la data del 24 maggio 2024, non costituiscono violazione edilizia le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari eseguite in corso d'opera che non eccedano:
 - a) il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 metri quadrati;
 - b) il 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 300 metri quadrati e inferiore o uguale a 500 metri quadrati;
 - c) il 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 100 metri quadrati e inferiore a 300 metri quadrati;
 - d) il 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore o uguale a 60 metri quadrati e inferiore a 100 metri quadrati;
 - e) il 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 metri quadrati.
- 1 ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1 bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.
- 1 quater. Alle tolleranze di costruzione di cui al comma 1 bis si applica quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia ed urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105."
2. Al comma 2 dell'articolo 198 della l.r. 65/2014, le parole: "quanto disposto al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "quanto disposto ai commi 1 e 1 bis".
3. Al comma 3 dell'articolo 198 della l.r. 65/2014, le parole: "Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dai casi di cui ai commi 1, 1 bis e 2".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 198 della l.r. 65/2014, sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto delle condizioni ivi previste, per gli interventi realizzati entro la data del 24 maggio 2024, non sono da considerarsi violazioni edilizie rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.

- 3 ter. Sono soggette alla disciplina delle tolleranze di costruzione di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 206, le parziali difformità realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-novies della l. 241/1990.”.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 198 della l.r. 65/2014, sono inseriti i seguenti:
“4 bis. Per gli interventi nelle zone sismiche di cui all'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, si applica quanto disposto dall'articolo 182 ter.
- 4 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 3 bis e 4 bis si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024.”.

Art. 24

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità
o con variazioni essenziali.

Modifiche all'articolo 199 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 199 della l.r. 65/2014, le parole: “al doppio” sono sostituite dalle seguenti: “al triplo” e le parole: “in ogni caso in misura non inferiore a euro 1.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “in ogni caso irrogata in misura non inferiore a euro 1.032,00”.
2. Al comma 3 dell'articolo 199 della l.r. 65/2014, le parole: “euro 1.033,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.032,00”.

Art. 25

Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa.

Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014, le parole: “al doppio” sono sostituite dalle seguenti: “al triplo” e le parole: “a euro 1.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 1.032,00”.
2. Al comma 5 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014, le parole: “l'autorità competente alla tutela del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00” sono sostituite dalle seguenti: “l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, irroga una sanzione pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 20.658,00”.
3. Al comma 6 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014, le parole: “al doppio” sono sostituite dalle seguenti: “al triplo” e le parole: “a euro 1.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “a euro 1.032,00”.
4. All'inizio del comma 6 ter dell'articolo 200 della l.r. 65/2014, prima delle parole: “Se il responsabile” sono inserite le seguenti: “Nei casi di cui al comma 6 bis,” e le parole: “tra 1.000,00 euro e 5.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “tra 1.032,00 euro e 5.164,00 euro”.
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 200 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“7.1. Resta comunque ferma, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento in concreto realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 196, 199, 206 e 210.”.

Art. 26

Interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni.

Modifiche all'articolo 201 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 201 della l.r. 65/2014, le parole: "al doppio" sono sostituite dalle seguenti: "al triplo" e le parole: "a euro 1.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 1.032,00".
2. Al comma 2 ter dell'articolo 201 della l.r. 65/2014, prima delle parole: "Se il responsabile" sono inserite le seguenti: " Nei casi di cui al comma 2 bis,".

Art. 27

Regolarizzazione della SCIA o mancata dichiarazione attinente a variazioni catastali.

Disciplina delle sanzioni.

Modifiche all'articolo 203 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 203 della l.r. 65/2014, le parole: ", 2 bis" sono soppresse e le parole: "euro 1.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.032,00".

Art. 28

Annullamento del permesso di costruire.

Modifiche all'articolo 204 della l.r. 65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 204 della l.r. 65/2014, le parole: "a euro 1.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 1.032,00".
2. Al comma 4 bis dell'articolo 204 della l.r. 65/2014, le parole: ", 2 bis" sono soppresse.

Art. 29

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.

Modifiche all'articolo 206 della l.r. 65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 206 della l.r. 65/2014, le parole: "al doppio" sono sostituite dalle seguenti: "al triplo" e le parole: "ad euro 1.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 1.032,00".

Art. 30

Regolarizzazione di interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977.

Sostituzione dell'articolo 206 bis della l.r. 65/2014

1. L'articolo 206 bis della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 206 bis

Regolarizzazione di interventi realizzati in parziale difformità da titoli edilizi anteriori al 30 gennaio 1977

1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme in materia di edificabilità dei suoli), e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 198, possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 acquisiti i pareri, nulla osta o assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni competenti in base alle normative di settore.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della l. 10/1977, purché entro il termine di validità temporale del titolo. L'epoca di realizzazione delle varianti in corso d'opera è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, del d.p.r. 380/2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la predetta documentazione, il tecnico incaricato la attesta con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 445/2000.
3. Il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una SCIA e il pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.238,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro. Per la determinazione del valore venale dell'immobile il comune può avvalersi, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali.
4. Nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 bis, commi 7, 8 e 13. Per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 209 bis, comma 11.
5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della l. 241/1990, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere.”.

Art. 31

Accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire.

Sostituzione dell'articolo 209 della l.r. 65/2014

1. L'articolo 209 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 209

Accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 182, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità da esso, l'avente titolo può ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. L'istanza di sanatoria non può essere presentata ove sia intervenuta l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e dell'area ad esso correlata, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 196.
2. Alle istanze di sanatoria si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente. Le istanze di sanatoria sono corredate da tutta la documentazione di cui all'articolo 142, necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune.
3. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta.
4. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore ad euro 1.032,00.
5. Per gli accertamenti di conformità concernenti gli sbarramenti di ritenuta e i relativi bacini di accumulo per i quali si applicano le disposizioni di cui al capo III della l.r. 64/2009, l'importo dell'oblazione di cui al comma 4 è pari ad una somma non superiore ad euro 1.032,00.

6. La sanatoria comporta inoltre il pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.
7. L'aveute titolo può ottenere la sanatoria ai sensi del presente articolo, per opere eseguite su immobili o aree soggetti a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del Codice, esclusivamente a seguito della irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi realizzati in totale difformità dalla SCIA alternativa al permesso di costruire nelle ipotesi di cui all'articolo 134, commi 2 e 2 ter.”.

Art. 32

Accertamento di conformità per altri interventi abusivi.

Inserimento dell'articolo 209 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 209 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art. 209 bis

Accertamento di conformità per altri interventi abusivi

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 206, oppure in caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 200, l'aveute titolo può ottenere il permesso di costruire in sanatoria o presentare la SCIA in sanatoria quando l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 197, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Per tale tipologia di abuso l'istanza di sanatoria non può essere presentata ove sia intervenuta l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e dell'area ad esso correlata, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 196.
3. A seguito dell'istanza presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato dal comune, tramite lo sportello unico, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato con propria ordinanza, degli interventi di cui al comma 4. Per le SCIA in sanatoria presentate ai sensi del comma 1, il comune individua, tra gli interventi di cui al comma 4, le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della l. 241/1990, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
4. In sede di esame delle richieste di permesso di costruire in sanatoria o delle SCIA in sanatoria il comune, tramite lo sportello unico, può condizionare il rilascio del provvedimento o la formazione del titolo alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo.
5. La richiesta del permesso di costruire in sanatoria o la SCIA in sanatoria, complete della documentazione necessaria per le verifiche di conformità da parte del comune, sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, del d.p.r. 380/2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la predetta documentazione, il tecnico incaricato la attesta con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.p.r. 445/2000.
6. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182 bis.

7. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il comune richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi oppure l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il comune provvede autonomamente sull'istanza di sanatoria edilizia.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino eseguiti su immobili o aree con vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione e presentino profili di incompatibilità con le previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale.
9. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato:
 - a) al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I, incrementata del 20 per cento, in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 206, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 197. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme. L'importo dell'oblazione non può comunque essere inferiore a euro 1.238,00. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda; in tali casi l'importo dell'oblazione non può comunque essere inferiore a euro 1.032,00;
 - b) al pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti, maggiorati del 20 per cento. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
10. La SCIA in sanatoria è subordinata:
 - a) al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'ufficio tecnico comunale, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.238,00 euro e non superiore a 10.328,00 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della SCIA o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 135, e in misura non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 5.164,00 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della SCIA in sanatoria. Per la determinazione del valore venale dell'immobile il comune può avvalersi, ove necessario, della collaborazione dei competenti uffici statali;
 - b) al pagamento dei contributi di cui al capo I, se dovuti.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 7, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del Codice.
12. Alle istanze di permesso di costruire in sanatoria e alle SCIA in sanatoria di cui al presente articolo si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente.

13. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle SCIA in sanatoria presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della l. 241/1990. Nelle ipotesi di cui ai commi 7 e 8, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo). In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il comune applica le sanzioni previste dalla presente legge.
14. Le disposizioni dei commi 7, 9, 11 e 13 si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. Tale disposizione non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.
15. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 9, 10 e 11, si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del d.lgs. 165/2001, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.”.

Art. 33

Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
Sostituzione dell'articolo 210 della l.r. 65/2014

1. L'articolo 210 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 210

Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Agli interventi abusivi realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 35 del d.p.r. 380/2001.”

Art. 34

Disposizioni per le varianti in corso d'opera.
Modifiche all'articolo 211 della l.r. 65/2014

1. Il comma 2 dell'articolo 211 della l.r. 65/2014 è abrogato.

Art. 35

Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte dalla l.r. 10/2024.
Modifiche all'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014, le parole: “dopo l'entrata in vigore di tale legge” sono sostituite dalle seguenti: “dopo la data dell'11 marzo 2025, data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2025, n. 14/R (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della l.r.10/2024. Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017)”.
2. Il comma 2 dell'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
“2. I procedimenti di cui al comma 1 già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento 14/R/2025 si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.”.

Art. 36

Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina
dei mutamenti di destinazione d'uso dalla l.r. 51/2025.
Inserimento dell'articolo 252 septies nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 252 sexies della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:
“Art. 252 septies
Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina
dei mutamenti di destinazione d'uso dalla l.r. 51/2025
1. Al fine di garantire la sostenibilità dei mutamenti di destinazione d'uso delle unità immobiliari in rapporto alle specificità territoriali locali, la disciplina di cui all'articolo 99, comma 2, lettera c), e comma 2 bis, trova applicazione solo a seguito della approvazione da parte del comune di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o della disciplina di cui all'articolo 98, che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'articolo 99, comma 2 ter.
2. La variante di adeguamento di cui al comma 1 è approvata entro due anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014) decorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, trova diretta applicazione la disciplina di cui all'articolo 99, comma 2, lettera c), e comma 2 bis.
3. L'adeguamento degli strumenti di cui al comma 1 può avvenire anche mediante il procedimento di cui all'articolo 32.”.

Art. 37

Deroga alle restrizioni edilizie per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva
di cui all'articolo 135 bis, comma 3, della l.r. 65/2014

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all'articolo 135 bis, comma 3, della l.r. 65/2014 sono consentiti, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore delle presente legge, in deroga alle restrizioni edilizie previste dagli articoli 93, comma 2, 94, comma 2 ter, e 96, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 38

Durata dell'incarico di garante regionale per l'informazione e la partecipazione

1. L'incarico di garante regionale dell'informazione e della partecipazione per il quale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge regionale 65/2014, è prevista una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scade il centocinquantésimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Art. 39

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 40

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 20 agosto 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 3 giugno 2025, n. 1

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Stefano Baccelli

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 6 giugno 2025, n. 316

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 24 luglio 2025

Approvata in data 29 luglio 2025

Divenuta legge regionale 32/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2025, N. 52

**Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato.
Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 69/2011**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I – Disposizioni in materia di cave.

- Art. 1 - Oggetto e contenuto dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 35/2015.
- Art. 2 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 35/2015.
- Art. 3 - Contributo di estrazione. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 35/2015.
- Art. 4 - Procedimento per il rilascio della concessione. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 35/2015.
- Art. 5 - Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Modifiche all'articolo 35 bis della l.r. 35/2015.
- Art. 6 - Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune. Inserimento dell'articolo 35 bis 1 nella l.r. 35/2015.
- Art. 7 - Contributo di estrazione e canone concessorio. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 35/2015.
- Art. 8 - Cause di decadenza della concessione. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 35/2015.
- Art. 9 - Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015.
- Art. 10 - Disposizioni in favore dell'utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche. Inserimento dell'articolo 41 bis nella l.r. 35/2015.
- Art. 11 - Inadempimento dei comuni. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 35/2015.

CAPO II – Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

- Art. 12 - Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliese. Inserimento dell'articolo 22 ter nella l.r. 69/2011.

CAPO III – Disposizioni finali

- Art. 13 - Disposizioni transitorie in caso di superamento degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC. Inserimento dell'articolo 58 ter nella l.r. 35/2015.
- Art. 14 - Decorrenza dell'efficacia. Inserimento dell'articolo 58 quater nella l.r. 35/2015
- Art. 15 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), ed o), dello Statuto;

Vista la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare gli articoli 119 e 154;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela dell'acqua dall'inquinamento), ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento");

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 27 giugno 2025 sulle proposte di legge n. 311 e n. 317 recanti modifiche, rispettivamente, alle leggi regionali 35/2015 e 69/2011;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il Capo I – Disposizioni in materia di cave:

1. la gestione delle acque meteoriche dilavanti connesse alle attività estrattive è disciplinata dal combinato disposto delle disposizioni di cui alla l.r. 20/2006 e al regolamento regionale 46/R/2008;
2. è necessario rendere sostenibili gli impatti derivanti dal complesso delle attività estrattive, con particolare riferimento alla tutela dei punti di prelievo delle acque grezze superficiali e sotterranee da sottoporre a potabilizzazione da parte del servizio idrico integrato;
3. è quindi necessario precisare meglio i contenuti prescrittivi a tutela dell'ambiente previsti negli atti autorizzativi delle attività di estrazione e le connesse disposizioni relative alla decadenza dell'autorizzazione;
4. l'impatto del complesso delle attività estrattive del comprensorio apuo-versiliese determina maggiori oneri a carico del servizio idrico integrato, prodotti da un aggravamento del processo di potabilizzazione delle acque grezze prelevate dai corpi idrici del comprensorio;
5. al momento, i maggiori oneri ricadono integralmente sulla tariffa del servizio idrico integrato posta a carico della generalità degli utenti;
6. sulla base del principio "Chi inquina paga" è necessario vincolare una quota del contributo di concessione per l'estrazione dei materiali lapidei, di cui alla l.r. 35/2015, per coprire i maggiori

- oneri finanziari che sopporta il gestore del servizio idrico integrato per la potabilizzazione nel comprensorio apuo-versiliese di cui all'articolo 40 ter della medesima legge regionale;
7. gli oneri aggiuntivi sul gestore del servizio idrico integrato, che si determinano nel distretto apuo-versiliese per il sistema di potabilizzazione delle acque captate, saranno compensati dal contributo a valere sulle tasse di concessione per l'estrazione dei materiali lapidei, che i comuni sono tenuti a versare al gestore a seguito delle disposizioni della presente legge;
 8. in riferimento ad altro aspetto trattato dalla presente legge, si rileva come, attualmente, la l.r. 35/2015 preveda disposizioni tese a favorire la lavorazione del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale – con il conseguente incentivo a generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture – esclusivamente in riferimento all'attività estrattiva esercitata sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale in conseguenza della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'articolo 38, commi 5 e 6 della medesima legge;
 9. la stipula di tali convenzioni, che hanno quale contenuto uno specifico impegno da parte del concessionario ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, hanno rappresentato, per le attività estrattive il cui termine era in scadenza tra i sette ed i venticinque anni dal 31 ottobre 2016, la “conditio sine qua non” per aumentare la durata del titolo abilitativo in essere, o per ottenere il rilascio di un nuovo provvedimento con scadenza prolungata, comunque non superiore a venticinque anni dal 31 ottobre 2016;
 10. anche alla luce del positivo riscontro ottenuto con l'attuazione delle predette disposizioni, con il duplice obiettivo di implementare in via generale le ricadute socioeconomiche sui territori di riferimento derivanti dall'attività estrattiva e di perseguire, in coerenza con i principi contenuti nella giurisprudenza formatasi in materia, la minimizzazione degli impatti ambientali e le finalità proprie dello sviluppo sostenibile, è opportuno dettare norme che perseguano un complessivo incremento delle lavorazioni di qualità in filiera corta di tutto il materiale lapideo ornamentale estratto;
 11. a tal fine, con il presente intervento normativo, si prevede pertanto che anche il rilascio delle nuove concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale sia subordinato alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale;
 12. inoltre, per le medesime finalità, anche con l'obiettivo di perseguire l'uniformità della disciplina in materia e stimolare ulteriormente la promozione della filiera produttiva territoriale, si prevedono specifiche disposizioni sia per quanto concerne l'attività estrattiva esercitata nelle “cave miste” – ovvero quelle che vedono la compresenza di agro marmifero e bene stimato – sia per quella esercitata nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune; in riferimento a tali disposizioni, con l'esclusione di quelle afferenti ai casi di “cave miste” caratterizzate dalla prevalenza del patrimonio indisponibile del comune, viene comunque previsto un differimento dell'efficacia delle stesse al fine di consentire alle imprese e agli enti locali un tempo congruo per l'adeguamento delle modalità organizzative e operative alle nuove previsioni, nonché per favorire una transizione graduale che eviti criticità applicative;
 13. fermo restando il rispetto di specifiche condizioni e nell'ambito di un definito limite temporale, si ritiene opportuno, sempre in relazione all'attività estrattiva concernente il distretto apuo-versiliese, favorire l'impiego del materiale detritico depositato all'interno dei siti estrattivi ai fini della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- Per quanto concerne il Capo II – Disposizioni in materia di servizio idrico integrato:
14. è necessario disporre che l'Autorità idrica toscana proceda ad adeguare la tariffa del servizio idrico integrato a seguito del versamento della percentuale di contributo di cui agli articoli 27 e 36 della l.r. 35/2015 effettuato da parte del comune al gestore in conto esercizio, al fine di ridurre la tariffa dei maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore nell'ambito del distretto apuo-versiliese di cui all'articolo 40 ter della medesima l.r. 35/2015;

Per quanto concerne il Capo III – Disposizioni finali:

15. in fase di prima applicazione del piano regionale cave (PRC) è necessario altresì disciplinare la facoltà dei comuni di adeguare i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica anche nel caso in cui il complesso delle volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate, superi gli obiettivi di produzione sostenibile stabilite dal PRC, consentendo ai comuni di individuare nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti;
16. è necessario disporre che nelle nuove aree a destinazione estrattiva individuate senza la stipula di accordi, possano essere ammesse solo varianti relative ad autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell'avviso di approvazione del PRC e con il limite delle volumetrie residue di scavo previste con l'autorizzazione originaria, con la condizione che resti ferma la scadenza della stessa autorizzazione originaria;

Approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni in materia di cave

Art. 1

Oggetto e contenuto dell'autorizzazione.
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), dopo le parole: “gli interventi” sono inserite le seguenti: “di tutela e”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 35/2015, le parole: “le prescrizioni per l'esercizio dell'attività e” sono sostituite dalle seguenti: “le prescrizioni per l'esercizio dell'attività tra le quali sono evidenziate, in particolare, quelle a tutela delle matrici ambientali e le prescrizioni”.

Art. 2

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.
Modifiche all'articolo 21 della l.r. 35/2015.

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “agli interventi” sono inserite le seguenti: “di tutela ambientale e”.
2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è inserita la seguente: “g bis) per i siti estrattivi del distretto apuo-versiliese in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, inadempimento delle prescrizioni di cui all'articolo 35 bis 1, comma 2, fissate dal provvedimento autorizzativo;”.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 le parole: “f) e g)” sono sostituite dalle seguenti: “f), g) e g bis)”.
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “comma 1, lettera g)” sono inserite le seguenti: “e g bis)”.
5. Al comma 2 bis dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “comma 1, lettera g)” sono inserite le seguenti: “e g bis)”.

Art. 3

Contributo di estrazione.
Modifiche all'articolo 27 della l.r. 35/2015.

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 35/2015 dopo le parole: "competente per territorio" sono inserite le seguenti: ", al gestore del servizio idrico integrato che opera nei comuni di cui all'articolo 40 ter".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
"2 bis. Nel distretto apuo-versiliese di cui all'articolo 40 ter, un importo pari all'1,90 per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), è vincolato alla riduzione tariffaria per sostenere i costi operativi di potabilizzazione ed è versato al gestore del servizio idrico integrato come contributo in conto esercizio".
3. Al comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 35/2015 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 1."

Art. 4

Procedimento per il rilascio della concessione.
Modifiche all'articolo 35 della l.r. 35/2015.

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 35/2015 è abrogata.
2. Il comma 6 dell'articolo 35 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:
"6. Il rilascio della concessione è subordinato all'approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5 e alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto che ne dia garanzia effettiva e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che, attraverso nuovi investimenti, sia in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture."
3. Al comma 7 dell'articolo 35 della l.r. 35/2015 dopo le parole: "venga approvato" sono inserite le seguenti: "o non si proceda con la stipula della convenzione".

Art. 5

Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni.
Modifiche all'articolo 35 bis della l.r. 35/2015.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
"2 bis. Ai siti estrattivi in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non è prevalente si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 35 bis 1. In tali casi la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale è calcolata sul sito estrattivo unitario."
2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente periodo: "In tali casi l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all'articolo 35, comma 6, è calcolato sul sito estrattivo unitario."

Art. 6

Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune.
Inserimento dell'articolo 35 bis 1 nella l.r. 35/2015.

1. Dopo l'articolo 35 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
"Art. 35 bis 1
Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune.
 1. Per i siti estrattivi in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, il progetto definitivo di cui all'articolo 17, comma 1, contiene, oltre ai contenuti previsti dal medesimo comma 1, un piano di utilizzo dei materiali che attesti l'impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio complessivamente estratto.
 2. In tali casi l'autorizzazione contiene, oltre ai contenuti di cui all'articolo 18, comma 2, le prescrizioni per assicurare il rispetto dell'impegno di cui al comma 1."

Art. 7

Contributo di estrazione e canone concessorio.
Modifiche all'articolo 36 della l.r. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 35/2015 nel primo periodo, la parola: "dieci" è sostituita dalle seguenti: "10,20".
2. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 35/2015, la parola: "4,20" è sostituita dalla seguente: "4,30".
3. Al comma 6 dell'articolo 36 della l.r. 35/2015, la parola: "15" è sostituita dalla seguente: "15,20".

Art. 8

Cause di decadenza della concessione.
Modifiche all'articolo 37 della l.r. 35/2015.

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 35/2015 è aggiunta la seguente:
"f bis) il reiterato inadempimento, nell'arco di un biennio, delle prescrizioni a tutela delle matrici ambientali di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c)."

Art. 9

Autorizzazioni e concessioni esistenti.
Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015

1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:
"6 ter. Nelle ipotesi di cui all'articolo 35 bis, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale previsto dai commi 5 e 6, è calcolato sul sito estrattivo unitario in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle convenzioni sottoscritte, ai sensi dei commi 5 e 6, prima dell'entrata in vigore del presente comma."

Art. 10

Disposizioni in favore dell'utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche.
Inserimento dell'articolo 41 bis nella l.r. 35/2015.

1. Dopo l'articolo 41 della l.r. 35/2015, nel capo VI - Disposizioni relative al distretto apuo-versiliese, è inserito il seguente:

“Art. 41 bis

Disposizioni in favore dell'utilizzo del materiale detritico per la realizzazione di opere pubbliche

1. Al fine di favorire l'impiego del materiale detritico depositato all'interno dei siti estrattivi, le quantità sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'articolo 113 della l.r. 65/2014 sono computate, fino alla data del 31 dicembre 2027, non tenendo conto di tale materiale nei casi in cui esso sia utilizzato per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
2. Ai fini di cui al comma 1, non è computato esclusivamente il materiale detritico:
 - a) già depositato all'interno dei siti estrattivi alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 47 (Piano regionale cave di cui all'articolo 6 della l.r. 35/2015. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014);
 - b) la cui rimozione sia prevista dai progetti di coltivazione presentati successivamente all'approvazione del relativo piano attuativo da parte del comune e non sia in contrasto con le pertinenti disposizioni previste nello stesso piano attuativo.
3. Il comune individua le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e la relativa documentazione, che i titolari delle autorizzazioni all'escavazione sono tenuti a presentare al comune medesimo.”.

Art. 11

Inadempimento dei comuni.
Modifiche all'articolo 54 della l.r. 35/2015.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 della l.r.35/2015 dopo le parole: “all'Ente Parco” la parola: “ed” è cassata e sono inserite, a seguire, le seguenti: “, al gestore del servizio idrico integrato che opera nei comuni di cui all'articolo 40 ter e”.

CAPO II

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato

Art. 12

Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliese.
Inserimento dell'articolo 22 ter nella l.r. 69/2011.

1. Dopo l'articolo 22 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è inserito il seguente:

“Art. 22 ter

Riduzione della componente tariffaria del servizio idrico integrato nel distretto apuo-versiliese di cui all'articolo 40 ter della l.r. 35/2015

1. La tariffa del servizio idrico integrato è adeguata, secondo quanto disposto dal comma 2 bis dell'articolo 27 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave.

Modifiche alla l.r. n. 104/1995, l.r. n. 65/1997, l.r. n. 78/1998, l.r. n. 10/2010 e l.r. n. 65/2014), ai fini della riduzione della componente tariffaria per i maggiori oneri di potabilizzazione sostenuti dal gestore nell'ambito del distretto Apuo-Versiliese di cui all'articolo 40 ter della l.r. 35/2015.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune versa in conto esercizio al gestore del servizio idrico integrato la percentuale di contributo di cui agli articoli 27 e 36 della l.r. 35/2015.
3. L'Autorità idrica toscana comunica l'adeguamento della tariffa del servizio idrico integrato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in occasione di ciascuna revisione tariffaria prevista dalla normativa vigente.”.

CAPO III Disposizioni finali

Art. 13

Disposizioni transitorie in caso di superamento degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC.

Inserimento dell'articolo 58 ter nella l.r. 35/2015.

1. Dopo l'articolo 58 bis della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:

“Art. 58 ter

Disposizioni transitorie in caso di superamento degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC

1. In fase di prima applicazione del PRC, nel caso in cui all'interno del comprensorio il complesso delle volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate superi gli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC stesso, i comuni del comprensorio, ove necessario, possono adeguare i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e possono individuare nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Nelle nuove aree a destinazione estrattiva individuate ai sensi del comma 1, sono ammesse solo le varianti di cui all'articolo 23, relative ad autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell'avviso di approvazione del PRC, fermo restando il limite delle volumetrie residue di scavo previste con l'autorizzazione originaria ed a condizione che resti ferma la scadenza della stessa autorizzazione originaria.”.

Art. 14

Decorrenza dell'efficacia.

Inserimento dell'articolo 58 quater nella l.r. 35/2015

1. Dopo l'articolo 58 ter della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:

“Art. 58 quater

Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g bis), di cui all'articolo 35 bis, comma 2 bis, e di cui all'articolo 35 bis 1, si applicano a far data dal 1° gennaio 2035.”.

Art. 15
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 21 agosto 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 12 maggio 2025, n. 1

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Stefano Baccelli, Monia Monni

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 maggio 2025, n. 311

Proposta di legge della Giunta regionale 3 giugno 2025, n. 2

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Stefano Baccelli

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 6 giugno 2025, n. 317

Assegnate alla 2^a ed alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio del testo unificato delle Commissioni in data 25 luglio 2025

Approvato in data 30 luglio 2025

Divenuto legge regionale 36/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 35/2015 e 69/2011, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35](#)

[Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2025, N. 53

Prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Finalità e azioni
- Art. 3 - Istituzione del registro delle morti cardiache improvvise giovanili. Modifiche all'articolo 20 ter della l.r. 40/2005
- Art. 4 - Attività per la promozione della formazione sulla rianimazione cardiopolmonare
- Art. 5 - Promozione di attività volte all'identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI giovanile nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
- Art. 6 - Mappatura territoriale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni
- Art. 7 - Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile
- Art. 8 - Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
- Art. 9 - Norma finanziaria
- Art. 10 - Norma transitoria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare l'articolo 12, comma 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), ed in particolare l'articolo 20 ter;

Considerato quanto segue:

1. la morte cardiaca improvvisa (MCI) giovanile ha un impatto notevole in termini di anni di vita persi ed è giustificato considerarla come una condizione sanitaria e sociale di assoluta rilevanza;
2. la Regione Toscana, al fine di identificare e monitorare l'epidemiologia e le basi eziologiche della MCI giovanile, in conformità con le buone pratiche regionali già adottate, mira a sensibilizzare la comunità su un tema di fondamentale importanza per il benessere collettivo e a promuovere attività di prevenzione primaria e secondaria, attraverso interventi tesi all'identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI, la formazione sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, la mappatura territoriale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, e la creazione di un registro regionale sulla MCI giovanile;

Approva la presente legge

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
 - a) morte cardiaca improvvisa (MCI): secondo le più recenti linee guida della Società europea di cardiologia, un decesso che avviene entro un'ora dall'inizio dei sintomi nei casi testimoniati, ovvero entro ventiquattro ore dall'ultima volta in cui la persona è stata vista in vita nei casi non testimoniati, o un arresto cardiaco documentato rianimato. Nei casi in cui venga effettuata un'autopsia, la MCI è definita come una morte inaspettata di causa cardiaca o sconosciuta e di natura non traumatica;
 - b) MCI giovanile: la MCI che coinvolge i soggetti con un'età inferiore ai quarantacinque anni, sulla base della letteratura scientifica e in linea con le più recenti indicazioni clinico assistenziali sulla MCI giovanile dell'Organismo toscano per il governo clinico. La soglia di età è correlata a condizioni eziologiche di natura genetica – in particolare canalopatie e cardiomiopatie – e congenita, o a condizioni acquisite, escludendo cause dovute a cardiopatia ischemica su base aterosclerotica e ad accidenti cerebrovascolari, condizioni prevalenti nella fascia di età superiore ai quarantacinque anni, in cui interventi specifici, come la costituzione delle reti dell'infarto miocardico e dell'ictus, sono già previsti.

Art. 2
Finalità e azioni

1. La Regione Toscana promuove attività di prevenzione primaria e secondaria rivolte a identificare e monitorare le basi eziologiche della MCI giovanile e a intervenire sul fenomeno, in conformità con i percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali e le buone pratiche regionali adottate dalla Regione stessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di attività di identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI, di promozione della formazione sulla rianimazione cardiopolmonare, la valorizzazione dell'impiego di presidi quali i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), il coordinamento delle figure assistenziali e di controllo preposte, l'istituzione di un registro regionale per il monitoraggio e lo studio dei casi di arresto cardiaco rianimato e MCI in pazienti sotto i quarantacinque anni di età.

Art. 3
Istituzione del registro delle morti cardiache improvvise giovanili.
Modifiche all'articolo 20 ter della l.r. 40/2005

1. Dopo la lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 20 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è aggiunta la seguente:
"e ter) registro delle morti cardiache improvvise giovanili."
2. Al comma 2 dell'articolo 20 ter della l.r. 40/2005 le parole: "lettere a), b) c) d), ed e bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), e bis) ed e ter)".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"3 bis. Il registro di cui al comma 1, lettera e ter), è istituito per monitorare e identificare le basi eziologiche della morte cardiaca improvvisa giovanile, identificare i fattori di rischio, valutare l'efficacia delle misure preventive e facilitare la ricerca scientifica ampliando le conoscenze sui meccanismi delle patologie cardiache, genetiche e non genetiche, e per identificare nuovi target terapeutici, al fine di favorire la diagnosi precoce della condizione predisponente nei familiari e nei soggetti a rischio."
4. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 20 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"3 ter. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel registro di cui al comma 1, lettera e ter), è la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica."

Art. 4
Attività per la promozione della formazione sulla rianimazione cardiopolmonare

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 2, la Regione Toscana sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative adottate dalle istituzioni scolastiche statali pubbliche del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla prevenzione della MCI giovanile, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dall'articolo 8 della legge 4 agosto 2021, n. 116 (Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici).
2. La Regione promuove intese con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia

scolastica, affinché sia definito un programma di interventi, attraverso accordi o convenzioni, coordinato con le disposizioni esistenti in materia, a sostegno delle specifiche progettualità delle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, tese alla realizzazione di iniziative volte a prevenire la MCI giovanile, prevedendo l'introduzione di corsi sul tema della MCI giovanile e sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare per il personale docente delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche, anche al fine di poter promuovere la formazione degli studenti.

Art. 5

Promozione di attività volte all' identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI giovanile nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

1. Il programma di interventi di cui all'articolo 4 include attività volte all'identificazione precoce di condizioni cliniche associate alla MCI giovanile per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado operanti nel territorio della Regione Toscana, con particolare attenzione alla rilevazione di potenziali patologie cardiache ereditarie, congenite o di altre condizioni predisponenti alla MCI giovanile, sulla base di questionari mirati ed elettrocardiogrammi.
2. Il programma di interventi di cui al comma 1 è definito in collaborazione con i servizi di cardiologia delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
3. Tali iniziative, omogenee sul territorio regionale, sono coordinate dalla Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile di cui all'articolo 7 e messe in atto localmente in base alle risorse e alle competenze disponibili.

Art. 6

Mappatura territoriale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

1. Nel rispetto dei principi di cui alla l. 116/2021, la Regione Toscana promuove il periodico aggiornamento di una mappa regionale dei DAE. La Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile concorre ad assicurare, a tal fine, il raccordo delle strutture e reti esistenti sul territorio regionale.
2. La Regione, anche attraverso la Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile, promuove l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi nonché la realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza della localizzazione dei DAE da parte dei soccorritori.

Art. 7

Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è costituita la Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile.
2. La Commissione è composta dai seguenti membri:
 - a) il direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità, con funzione di coordinamento;
 - b) un rappresentante designato dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica;
 - c) un rappresentante designato da ciascuna azienda ospedaliero-universitaria;
 - d) i coordinatori delle centrali operative 118 delle aree vaste;
 - e) un rappresentante designato da ciascuna azienda unità sanitaria locale.
3. Per ogni membro della Commissione è contestualmente nominato un membro supplente.
4. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) monitoraggio ed elaborazione delle attività relative alla presente legge, ivi incluse quelle di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, anche al fine di facilitare la diffusione

- delle buone pratiche;
- b) raccolta e valutazione comparata delle ricerche concernenti la MCI giovanile;
 - c) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione delle iniziative di prevenzione della MCI giovanile all'interno delle politiche sanitarie.
5. La Commissione è formalmente costituita con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 6. La Commissione predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento.
 7. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza né rimborsi spese.

Art. 8

Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale, anche attraverso l'elaborazione dei dati forniti dai soggetti attuatori per il tramite della Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile, effettua il monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno della MCI giovanile, sulle politiche in materia di prevenzione della MCI giovanile e sulla loro efficacia e definisce le successive misure da adottare. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'annualità 2026 e di euro 87.000,00 per l'annualità 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.
2. Per la copertura degli oneri finanziari in conto capitale derivanti dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 100.000,00 per l'annualità 2025 e di euro 13.000,00 per l'annualità 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 e 2027.
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:

Anno 2025

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 100.000,00.

Anno 2026

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00.

Anno 2027

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
 - in aumento, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 87.000,00.
 - in aumento, Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 13.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
 5. Dall’attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 2 e da 7 a 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

Norma transitoria

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 7, comma 5, disciplina, in sede di prima applicazione, le modalità di convocazione e di funzionamento della Commissione tecnica regionale per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile, nelle more dell’approvazione del regolamento interno di cui all’articolo 7, comma 6.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 21 agosto 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 gennaio 2025, n. 296

Proponenti

Consiglieri: Sostegni, Ulmi, Spadi, Petrucci, Spadi, Galli, Vannucci, Ceccarelli, Fratoni, Veneri, Scaramelli, Noferi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 luglio 2025

Approvata in data 31 luglio 2025

Diventa legge regionale 39/2025 (atti del Consiglio)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2025, N. 54

**Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale
delle associazioni pro-loco della Toscana.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1- Promozione del ruolo delle associazioni pro-loco nella valorizzazione culturale dei territori
- Art. 2- Registro regionale delle associazioni pro-loco
- Art. 3 - Contributi ai progetti delle associazioni pro-loco
- Art. 4 - Forme associative delle associazioni pro-loco
- Art. 5 - Osservatorio
- Art. 6 - Relazione al Consiglio regionale
- Art. 7 - Norma finanziaria
- Art. 8 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 4, comma 1, lettere m), m bis), q) e v), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);

Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto);

Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Considerato quanto segue:

1. la Regione valorizza e promuove l'autonoma iniziativa delle comunità locali di cui le associazioni pro-loco rappresentano espressione, e, attraverso l'azione di queste, promuove lo sviluppo delle identità culturali del territorio, favorendone una gestione diffusa e sostenendone il ruolo attivo nel territorio regionale;
2. la promozione delle peculiarità locali del territorio, nei suoi molteplici aspetti di rilievo culturale, può avvenire anche mediante un'azione di sostegno economico alle progettualità delle associazioni pro-loco per la valorizzazione di tali peculiarità;
3. ai fini della ordinata concessione dei contributi economici è necessario un censimento delle associazioni pro-loco toscane, mediante l'istituzione di un registro regionale a carattere ricognitivo;
4. resta ferma la competenza comunale di riconoscimento delle associazioni pro-loco, disciplinata dall'articolo 8 della l.r. 61/2024;

Approva la presente legge

Art. 1

Promozione del ruolo delle associazioni pro-loco nella valorizzazione culturale dei territori

1. La Regione promuove e sostiene, anche mediante la concessione di contributi finanziari, il ruolo delle associazioni pro-loco della Toscana nel valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico regionale nonché il patrimonio immateriale, con particolare riguardo a:
 - a) iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni e cultura locali;
 - b) valorizzazione e salvaguardia del patrimonio dei beni comuni materiali e immateriali delle località in cui sono costituite, con particolare riferimento ai territori della Toscana diffusa di cui alla legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);
 - c) supporto alla diffusione e all'utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione, in sinergia con la Regione o gli enti locali interessati, in coerenza con la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009) e partecipazione alla rete dei centri di facilitazione digitale come definiti dall'articolo 3 della medesima l.r. 57/2024;
 - d) iniziative di promozione delle tipicità delle produzioni artigianali, enogastronomiche e agroalimentari locali, quale elemento caratterizzante e valore aggiunto del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), i comuni possono affidare alle associazioni pro-loco riconosciute la gestione di beni comuni di cui alla legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto) alle seguenti condizioni:
 - a) osservanza dei principi, procedure e modalità di affidamento stabiliti dalla l.r. 71/2020 e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 48/R (Regolamento per la cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni in attuazione della legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 "Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello statuto");
 - b) disponibilità dichiarata delle associazioni pro-loco all'eventuale gestione in collaborazione con cittadini attivi ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 71/2020.
3. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 8, 20 e 142 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).

Art. 2

Registro regionale delle associazioni pro-loco

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, e ai soli fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, è istituito il registro regionale delle associazioni pro-loco, di seguito registro.
2. La tenuta del registro è affidata alla competente struttura della Giunta regionale, che lo forma e lo aggiorna annualmente.
3. In sede di prima formazione il registro è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
4. Le associazioni pro-loco presenti negli elenchi dei comuni, ai sensi all'articolo 20, comma 5, della l.r. 61/2024, sono iscritte di diritto nel registro.
5. L'iscrizione nel registro può essere richiesta secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6, anche da associazioni pro-loco non presenti negli elenchi di cui al comma 4, ove siano integrati i seguenti requisiti:
 - a) rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. 61/2024;
 - b) sede legale e operatività in Toscana;
 - c) indicazione di "pro-loco" nella denominazione.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:
 - a) le modalità e le procedure per l'iscrizione al registro regionale;
 - b) le modalità di gestione amministrativa e tecnica del medesimo registro.

Art. 3

Contributi ai progetti delle associazioni pro-loco

1. La Regione sostiene lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 1, comma 1, mediante la concessione di contributi per progetti presentati tramite apposito avviso pubblico, dalle associazioni pro-loco iscritte nel registro di cui all'articolo 2.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
 - a) le linee essenziali di formazione dell'avviso di cui al comma 1;
 - b) le modalità di presentazione e rendicontazione dei progetti di cui al comma 1;
 - c) l'eventuale riserva delle risorse da destinarsi ai progetti presentati dalle forme associative delle pro-loco di cui all'articolo 4, comma 4;
 - d) la misura massima del contributo regionale concedibile;
 - e) i casi di revoca del contributo.
3. Costituiscono criteri generali di concessione dei contributi, in particolare:
 - a) la congruenza del progetto presentato rispetto agli obiettivi della programmazione regionale negli ambiti interessati dal progetto stesso;
 - b) la particolare qualità del progetto presentato rispetto alla valorizzazione di aspetti peculiari del territorio;
 - c) la sostenibilità economica del progetto, anche con riferimento alla eventuale compartecipazione dell'ente locale e di altre istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio ove ha sede l'associazione che lo ha presentato.
4. Per la concessione dei contributi costituiscono criteri di premialità, in ordine decrescente:
 - a) l'iscrizione dell'associazione istante al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
 - b) l'appartenenza della medesima associazione alle aree interne secondo quanto previsto dalla l.r. n.11/2025;
 - c) la prolungata vitalità nel tempo dell'attività dell'associazione.
5. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per progetti e iniziative realizzate da pro-loco al di fuori del proprio ambito territoriale di operatività, previa sottoscrizione di accordi dell'associazione istante con gli enti locali, altre associazioni pro-loco e loro consorzi, del territorio di destinazione.

Art. 4

Forme associative delle associazioni pro-loco

1. La Regione riconosce l'attività delle forme associative delle associazioni pro-loco maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgano per le stesse, attività di coordinamento, rappresentanza, tutela e assistenza.
2. Ai fini della presente legge, rientrano tra le forme associative delle associazioni pro-loco maggiormente rappresentative a livello regionale, le seguenti fattispecie:
 - a) le reti associative di pro-loco riconosciute ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
 - b) le forme associative di associazioni composte complessivamente da almeno venti delle associazioni pro-loco iscritte al registro regionale di cui all'articolo 2.

3. La Giunta regionale definisce forme di consultazione delle strutture associative delle associazioni pro loco di cui al comma 1, qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.
4. La Giunta regionale, nell'ambito dell'avviso di cui all'articolo 3, può sostenere lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge relative a progetti di portata interprovinciale o regionale svolte dalle strutture associative di cui al comma 1.

Art. 5
Osservatorio

1. È istituito, presso la competente direzione della Giunta regionale, l'Osservatorio sulla promozione delle associazioni pro-loco della Toscana, di seguito "Osservatorio", con funzioni di consulenza e monitoraggio sull'attuazione della presente legge.
2. Fanno parte dell'Osservatorio:
 - a) il responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
 - b) il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - c) un designato da ciascuna delle forme associative delle associazioni Pro-Loco maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 4.
3. Ai membri dell'osservatorio non è dovuta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese, così come non si prevede alcun onere per la gestione del medesimo organismo.
4. Le modalità di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con atto del direttore della struttura regionale competente in materia di cultura.

Art. 6
Relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione che illustra lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai progetti presentati dalle associazioni pro-loco e all'utilizzo dei contributi concessi a sostegno degli stessi.

Art. 7
Norma finanziaria

1. All'onere di spesa di cui all'articolo 3, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2026 ed euro 350.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e 2027.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni, per sola competenza, di uguale importo:
 - Anno 2026
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 350.000,00;
 - in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 350.000,00.
 - Anno 2027
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 350.000,00;
 - in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali",

Programma 02 “Attività culturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 350.000,00.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 22 agosto 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 7 luglio 2025, n. 43

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 luglio 2025, n. 329

Assegnata alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 28 luglio 2025

Approvata in data 31 luglio 2025

Divenuta legge regionale 42/2025 (atti del Consiglio)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2025, N. 55

Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ruolo del caregiver familiare

Art. 3 - Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale

Art. 4 - Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali

Art. 5 - Il servizio regionale di supporto al caregiver familiare

Art. 6 - Interventi di promozione a favore del caregiver familiare

Art. 7 - Clausola valutativa

Art. 8 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e in particolare l'articolo 1, comma 255;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33);

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana, come altre regioni, adotta iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la divulgazione della figura del caregiver familiare, riconoscendone il valore sociale, nonché a rafforzare la rete dei servizi presenti sul territorio a supporto di tale figura, anche in accordo con le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie, nonché con le associazioni di pazienti;
2. il caregiver familiare, in coerenza con il progetto di assistenza individualizzato (PAI) o con il progetto di vita, dà vita alla relazione di cura nel modo che ritiene più appropriato, in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita e svolge i seguenti compiti:
 - a) assiste e si prende cura della persona con disabilità e non autosufficiente, in modo continuativo in relazione alle esigenze dell'assistito, favorendone la permanenza al domicilio e il mantenimento delle relazioni affettive;
 - b) aiuta la persona assistita nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi ed integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali.
3. La rete di welfare locale, del quale il caregiver familiare costituisce parte integrante, gli assicura supporto ed affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'assistenza;
4. La rete di sostegno al caregiver, costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà, trova piena realizzazione nel raccordo con le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute ed i comuni;
5. Le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute, i comuni e la Regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del caregiver familiare;
6. La Regione, tramite il Centro di ascolto regionale, fornisce un servizio telefonico di orientamento, supporto e informazione, finalizzato a sostenere il caregiver familiare nei suoi

compiti di supporto e cura della persona assistita per prevenire l'accrescimento del carico assistenziale e contrastare i rischi di isolamento e solitudine;

Approva la presente legge

Art. 1
Finalità

1. La Regione valorizza i caregiver familiari individuati nei soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e ne riconosce il ruolo di componenti informali della rete di assistenza alla persona e di figure cardine del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, in conformità al principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché dei principi di valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona, di adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi e di sostegno all'autonomia delle persone con disabilità e non autosufficienti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima l.r. 41/2005.
2. La Regione riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che l'intera collettività trae dalla loro opera.

Art. 2
Ruolo del caregiver familiare

1. Il caregiver familiare opera in modo volontaristico, non retribuito e responsabile nell'ambito del progetto di assistenza individualizzato (PAI) di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) o del progetto di vita di cui all'articolo 12 bis della medesima l.r. 66/2008, in coerenza con il percorso assistenziale personalizzato di cui all'articolo 7 della l.r. 41/2005.
2. Il caregiver familiare è coinvolto dai competenti servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, come parte integrante, nelle attività relative alla valutazione multidimensionale della persona con disabilità e non autosufficiente, con particolare riferimento alla definizione del PAI o del progetto di vita.

Art. 3
Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema regionale

1. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari riconoscono il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il supporto e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di assistenza prestata.
2. Il caregiver familiare riceve informazioni e orientamento sui diritti alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di continuità assistenziale, nonché sulle modalità per accedere ad esse, attraverso i punti unici di accesso di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 66/2008.
3. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 41/2005, forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
4. Nell'ambito delle proprie competenze, le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le

società della salute, i comuni e la Regione promuovono iniziative ed individuano strumenti di sensibilizzazione, informazione ed orientamento finalizzati a sostenere il ruolo del caregiver familiare.

5. Il caregiver familiare, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte del servizio sociale, socio-sanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, nell'ambito del PAI o del progetto di vita, anche avvalendosi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. L'impegno assunto dal caregiver familiare può essere rivisto, anche alla luce delle mutate condizioni psicofisiche e di salute del caregiver stesso, attraverso la tempestiva revisione del PAI o del progetto di vita.
6. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della persona cara assistita o di chi ne esercita la rappresentanza legale, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI o del progetto di vita, e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nello stesso PAI o nel progetto di vita.
7. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.

Art. 4

Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
 - a) il referente per il coordinamento operativo, nell'ambito del PAI, o il referente per l'attuazione del progetto di vita, è la figura di riferimento ed il referente del caregiver familiare;
 - b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito, e l'infermiere referente, che nell'ambito del PAI o del progetto di vita, assume la funzione di referente del caso;
 - c) i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
 - d) le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie;
 - e) il volontariato, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti della rete di solidarietà e prossimità, che rappresentano un'ulteriore risorsa eventualmente da attivare per arricchire il PAI o il progetto di vita, e contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Art. 5

Il servizio regionale di supporto al caregiver familiare

1. La Regione, tramite il Centro di ascolto regionale, fornisce un servizio telefonico di orientamento, supporto e informazione, finalizzato a sostenere il caregiver familiare nei suoi compiti di supporto e cura della persona cara per prevenire l'accrescimento del carico assistenziale e contrastare i rischi di isolamento e solitudine.
2. Il servizio di cui al comma 1 consiste:
 - a) nelle attività di informazione ed orientamento riguardanti gli interventi, i servizi e le opportunità che possono essere offerti dalla rete integrata del territorio di riferimento;
 - b) nel supporto psicologico per il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare.

3. Nei casi più complessi, il caregiver familiare è informato ed orientato verso l'associazionismo, le reti solidali del territorio nonché i gruppi di mutuo aiuto di caregiver familiari, affinché possano essere attivate risposte di prossimità calibrate su bisogni specifici e sulla conoscenza diretta delle situazioni.

Art. 6

Interventi di promozione a favore del caregiver familiare

1. La Regione adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione della figura del caregiver familiare, nonché della rete dei servizi presenti sul territorio a supporto dei compiti del caregiver, anche in accordo con le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie, nonché con le associazioni di pazienti.
2. La Regione, anche in raccordo con le aziende unità sanitarie locali, le zone distretto, le società della salute ed i comuni, promuove iniziative di informazione, valorizzazione e programmi di aggiornamento sul ruolo del caregiver, rivolte agli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, anche ai fini del consolidamento delle relazioni previste dall'articolo 3.
3. La Regione può inoltre:
 - a) promuovere accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI o del progetto di vita, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
 - b) promuovere intese ed accordi con le associazioni datoriali, tesi ad una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura.
4. La Regione e gli enti locali promuovono, a livello regionale e locale, le associazioni che supportano i caregiver e le famiglie e ne favoriscono la partecipazione al processo di programmazione sanitaria e sociale integrata in ambito regionale e locale, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, lettera i), della l.r. 41/2005.
5. La Regione, anche mediante l'attivazione di percorsi di co-progettazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano), sostiene progetti realizzati dai soggetti del Terzo Settore, finalizzati all'attivazione di reti solidali e di gruppi di mutuo aiuto a favore dei caregiver familiari.
6. La Giunta regionale, con deliberazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità ed i criteri per l'attuazione di quanto previsto al comma 5.

Art. 7

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti in termini di promozione della figura del caregiver familiare, anche ai fini dell'eventuale revisione della legge stessa. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in forma sintetica le seguenti informazioni:
 - a) il numero dei caregiver familiari e la loro distribuzione sul territorio regionale;
 - b) le attività di orientamento, supporto ed informazione al caregiver familiare fornite attraverso il Centro di ascolto regionale;
 - c) le iniziative di supporto, e la loro distribuzione sul territorio regionale, realizzate dai soggetti della rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, anche in collaborazione con l'associazionismo;
 - d) le informazioni utili ad evidenziare l'inserimento del caregiver familiare nel progetto assistenziale e le eventuali difficoltà riscontrate nello svolgimento dell'attività del caregiver;
 - e) le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. La relazione di cui al comma 1 è illustrata nella commissione consiliare competente, alla presenza delle associazioni che supportano i caregiver e le famiglie e degli altri soggetti a vario titolo interessati.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, è stimata la spesa di euro 75.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
Anno 2025
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
 - in aumento, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00.Anno 2026
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
 - in aumento, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00.Anno 2027
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
 - in aumento, Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00.
4. Dall'attuazione di quanto previsto agli articoli da 1 a 4 nonché all'articolo 7 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 22 agosto 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 12 febbraio 2024, n. 2

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Serena Spinelli

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 16 febbraio 2024, n. 236

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 luglio 2025

Approvata in data 31 luglio 2025

Divenuta legge regionale 40/2025 (atti del Consiglio)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2025, N. 56

Disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Programmazione degli interventi

Art. 5 - Criteri

Art. 6 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue:

1. la valorizzazione delle dimensioni espressive, comunicative e relazionali costituisce parte integrante del percorso educativo e formativo delle giovani generazioni e rappresenta un obiettivo che le istituzioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamate a promuovere;
2. le attività teatrali, intese come teatro, danza, teatrodanza ed educazione al gesto, si configurano, in quanto espressioni artistiche e linguaggio collettivo, come strumenti capaci di concorrere in modo peculiare alla formazione degli studenti, contribuendo a diminuire i fenomeni di abbandono scolastico e favorendo la consapevolezza emotiva, l'apprendimento attivo, l'inclusione sociale, il superamento di situazioni di disagio e la crescita personale e collettiva, anche in una prospettiva interculturale;
3. in Toscana diverse istituzioni scolastiche hanno attivato percorsi teatrali in collaborazione con soggetti culturali e realtà di settore presenti sul territorio, evidenziando il valore educativo di tali attività e la possibilità di consolidare relazioni stabili tra scuola, cultura e comunità locale; in tale ambito si collocano anche esperienze di rilievo promosse in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo e con l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), che hanno contribuito ad approfondire il nesso tra pratiche artistiche ed educazione scolastica;
4. è opportuno, alla luce delle esperienze maturate e della rilevanza culturale e formativa rivestita dallo svolgimento di tali attività in ambito scolastico, dotare la Regione Toscana di una specifica normativa finalizzata a favorire la più ampia diffusione delle pratiche teatrali nelle scuole del territorio regionale, promuovendo la realizzazione sistematica di tali iniziative e assicurando continuità e stabilità progettuale alle stesse;

Approva la presente legge

Art. 1 Finalità

1. La Regione riconosce le attività teatrali quali forme di espressione artistica dotate di valore educativo, formativo e di aggregazione sociale, idonee a sviluppare le competenze emotive relazionali, espressive e creative degli studenti, nonché a favorire la crescita e il benessere personale, la prevenzione del disagio giovanile, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale.

Art. 2

Oggetto

1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene le attività teatrali realizzate nell'ambito dei percorsi educativi delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a progetti concernenti:
 - a) la realizzazione di laboratori teatrali e percorsi formativi;
 - b) la produzione di spettacoli e rappresentazioni teatrali con il coinvolgimento diretto degli studenti, realizzati anche mediante l'integrazione di diverse forme espressive, tra cui teatro, danza, teatrodanza, educazione al gesto e arti performative;
 - c) lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento rivolte al personale docente, anche finalizzate all'integrazione delle metodologie teatrali nella didattica;
 - d) la promozione di collaborazioni tra istituzioni scolastiche e teatri, associazioni, fondazioni e compagnie teatrali, finalizzate alla diffusione della cultura teatrale e della pratica del teatro nelle comunità scolastiche;
 - e) la partecipazione delle istituzioni scolastiche a festival, rassegne e iniziative di valorizzazione delle attività teatrali giovanili.

Art. 3

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Art. 4

Programmazione e attuazione degli interventi

1. La Regione, tenuto conto delle attività esercitate in materia dalla Fondazione Toscana Spettacolo di cui all'articolo 42 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), individua annualmente nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) gli interventi di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi individuati ai sensi del comma 1 sono attuati previo accordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana o con le istituzioni scolastiche interessate. Per l'attuazione dei medesimi interventi possono, inoltre, essere stipulati accordi con istituti nazionali attivi nel campo della ricerca educativa.
3. Le modalità operative per l'attuazione degli interventi sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

Criteri

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono individuati tenendo conto, prioritariamente, dei seguenti criteri:
 - a) comprovata esperienza dei soggetti proponenti e qualità artistica del progetto, valutata anche in relazione al metodo didattico proposto, con particolare attenzione agli elementi di innovatività;
 - b) integrazione delle attività teatrali nel percorso educativo degli studenti, in coerenza con gli obiettivi formativi dell'istituzione scolastica;
 - c) inclusione di studenti con bisogni educativi speciali e disabilità;
 - d) attitudine dei progetti a consolidarsi nel tempo e a concorrere alla definizione di pratiche educative stabili.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, in combinato disposto con l'articolo 4, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, 2026 e 2027.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l'annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:
Anno 2025
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
 - in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00.Anno 2026
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
 - in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00.Anno 2027
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 100.000,00;
 - in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 22 agosto 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31.07.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 giugno 2025, n. 319

Proponenti

Consiglieri: Giachi, Paris, Spadi, Capirossi, Vannucci, Pieroni, Puppa, Sostegni, Fratoni, Martini, Ceccarelli, Mercanti, Noferi, Melio,

Assegnata alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 28 luglio 2025

Approvata in data 31 luglio 2025

Diventa legge regionale 41/2025 (atti del Consiglio)

SEZIONE

II





REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 1503 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 31 luglio 2025 collegato alla deliberazione 31 luglio 2025, n. 75 (Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2025. Terza integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2025).

OGGETTO: Valorizzazione e promozione del sito naturale delle Balze del Valdarno.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- le Balze del Valdarno rappresentano un patrimonio naturale e paesaggistico di inestimabile valore, risultato di millenni di storia geologica e di processi erosivi che hanno creato forme e scenari unici. La loro fragilità e la loro importanza storica e scientifica richiedono un impegno concreto per la loro tutela e valorizzazione;
- le Balze del Valdarno, tra i paesaggi più caratteristici della Toscana, sono il sorprendente risultato di fenomeni geologici tutt'ora in corso che portano all'erosione costante dei sedimenti lacustri del Valdarno Superiore superiore accumulati nel Pliocene, tra 3,5 e 5 milioni di anni fa, da parte degli agenti atmosferici e del fitto reticolo di corsi d'acqua che dal Pratormagno scende verso il fiume Arno.

Considerato che:

- le balze del Valdarno sono patrimonio geologico mondiale. L'ordine toscano e il consiglio nazionale dei geologi avevano infatti presentato la candidatura delle balze all'International Union of Geological Sciences (partner Unesco) che lo scorso 28 agosto ne ha decretato l'inserimento del sito valdarnese per il suo peculiare aspetto geologico, stratigrafico e paesaggistico.
- la valorizzazione delle balze del Valdarno rappresenta un investimento per il futuro, un'opportunità per preservare un patrimonio unico e per creare sviluppo economico e sociale sostenibile per il territorio.

Ricordato che:

- il paesaggio delle Balze suggestionò anche Leonardo da Vinci, tanto che negli sfondi di capolavori come "La Gioconda", "Sant'Anna, la Vergine e il Bambino con l'agnellino", "La Vergine delle rocce" e "La Madonna dei Fusi" molti studiosi individuano proprio l'inconfondibile ambiente valdarnese;
- gli organi di stampa hanno più volte riportato l'appello congiunto dei Sindaci dei comuni coinvolti, che chiedevano alle istituzioni regionali di promuovere le balze del Valdarno attraverso eventi e manifestazioni mirate nonché garantire la necessaria salvaguardia del sito, attraverso la realizzazione di una legge che salvaguardi le balze e tutti gli altri geo-siti del Valdarno e dell'intera Toscana.

Preso atto che:

- la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), è stata modificata e aggiornata nel tempo. L'ultima modifica significativa è stata apportata con l'approvazione del nuovo Testo unico sul turismo (legge regionale dicembre 31 dicembre 2024, n. 61), che ha rivisto, adeguato e in parte sostituito le disposizioni della l.r.86/2016 abrogandola. Questa nuova legge mira a rafforzare il ruolo dei comuni aggregati come attori chiave nella gestione del turismo a livello locale e a promuovere la collaborazione tra enti pubblici e privati;
- la l.r. 61/2024 offre un quadro normativo che favorisce la valorizzazione del patrimonio archeologico regionale attraverso la promozione di un turismo integrato, tematico e sostenibile.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
la Giunta regionale

a intraprender tutte le strategie di marketing e promozione turistica affinché si possano promuovere le Balze come destinazione turistica sostenibile, sviluppando itinerari e servizi che permettano ai visitatori di apprezzare la bellezza e l'unicità del paesaggio, nel rispetto dell'ambiente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**